

**LINEE GUIDA PER LA SEPARAZIONE
AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE GAS**

**Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti
di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 481**

13 marzo 2001

Premessa

Il presente documento per la consultazione, nell'ambito del procedimento avviato con delibera 10 luglio 1998, n.80/98, illustra le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) per la definizione di direttive per la separazione amministrativa e contabile dei soggetti che erogano servizi di pubblica utilità nel settore del gas. Le proposte vengono presentate al fine dell'emanazione di provvedimenti dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni prima che l'Autorità proceda alla definizione di provvedimenti in materia. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto entro e non oltre il 25 maggio 2001, osservazioni, commenti e suggerimenti sulle modalità applicative delle norme di separazione amministrativa e contabile delineate nel presente documento, o altre proposte che si ritengano appropriate. Nel documento sono posti in evidenza argomenti ed opzioni sui quali l'Autorità sollecita contributi. Per approfondire quanto proposto nel presente documento, l'Autorità prevede di tenere audizioni speciali entro la metà dello stesso mese di maggio.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Area gas
Autorità per l'energia elettrica e il gas
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65.565.284
fax. 02-65.565.266

e-mail: info@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>

INDICE

1	FINALITÀ E QUADRO NORMATIVO	6
1.1	Finalità della separazione amministrativa e contabile.....	6
1.2	Quadro normativo.....	7
2	PRESUPPOSTI DELLA SEPARAZIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE.....	8
2.1	Separazione societaria	8
2.2	Separazione amministrativa e gestionale.....	9
2.3	Separazione contabile.....	10
3	AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.....	10
3.1	Soggetti che devono applicare i principi sulla separazione amministrativa e gestionale.....	11
3.2	Soggetti che devono applicare i principi sulla separazione contabile	12
4	SEPARAZIONE CONTABILE: PRINCIPI GENERALI E SCHEMI CONTABILI RICHIESTI.....	13
4.1	Principi generali.....	13
4.2	Assetti organizzativi e sistemi informativo-contabili.....	15
4.3	Schemi contabili richiesti.....	17
5	LE ATTIVITÀ, I COMPARTI E I SERVIZI COMUNI DELLE IMPRESE DEL GAS.....	18
5.1	Le attività delle imprese del gas e le altre attività :definizione e confini	19
5.1.1	<i>Coltivazione</i>	20
5.1.2	<i>Importazione</i>	20
5.1.3	<i>Attività di Gnl</i>	21
5.1.4	<i>Stoccaggio</i>	21
5.1.5	<i>Trasporto e dispacciamento</i>	21
5.1.6	<i>Esportazione</i>	22
5.1.7	<i>Attività di cliente grossista - intermediario</i>	22
5.1.8	<i>Distribuzione</i>	23
5.1.9	<i>Vendita ai clienti finali</i>	24
5.1.10	<i>Distribuzione e vendita ai clienti finali di altri gas a mezzo di reti</i>	24
5.1.11	<i>Ulteriori attività</i>	25
5.2	I servizi comuni	26
5.3	I comparti.....	28
6	I RENDICONTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE.....	30
6.1	Stato patrimoniale e conto economico annuale ripartiti per attività e servizi comuni.....	30
6.1.1	<i>Finalità</i>	30
6.1.2	<i>Contenuto degli schemi</i>	31
6.1.3	<i>Metodologia di elaborazione</i>	31
6.1.4	<i>Dati aggiuntivi</i>	32
6.2	Criteri per la disaggregazione delle poste di stato patrimoniale.....	33

7	RENDICONTI AD USO ESCLUSIVO DELL' AUTORITÀ	34
7.1	Conto economico del soggetto giuridico, disaggregato per voci caratteristiche di ogni attività delle imprese del gas, con assorbimento dei costi dei servizi comuni.....	34
7.1.1	<i>Finalità</i>	34
7.1.2	<i>Schema espositivo</i>	34
7.1.3	<i>Metodologia di elaborazione</i>	34
7.2	Stato patrimoniale riclassificato	35
7.2.1	<i>Finalità</i>	35
7.2.2	<i>Schema espositivo</i>	35
7.2.3	<i>Metodologia di elaborazione</i>	35
7.3	Conto economico dei comparti delle attività e dei servizi comuni.	36
7.3.1	<i>Finalità</i>	36
7.3.2	<i>Schema espositivo</i>	36
7.3.3	<i>Metodologia di elaborazione</i>	36
7.3.4	<i>Prospetto dei costi e dei ricavi per singolo impianto di distribuzione.</i>	37
7.4	Prospetti della movimentazione delle immobilizzazioni per singola attività gas...37	
7.4.1	<i>Finalità</i>	37
7.4.2	<i>Schema espositivo</i>	37
7.4.3	<i>Metodologia di elaborazione</i>	38
8	PROBLEMI SPECIFICI DELLA SEPARAZIONE CONTABILE.....	38
8.1	Redazione degli stati patrimoniali iniziali.....	38
8.2	Criteri per la ripartizione dei costi dei servizi comuni	39
8.3	Criteri per l'attribuzione degli oneri e proventi finanziari.....	41
8.4	Allocazione delle poste di natura tributaria	44
8.5	Valorizzazione delle partite "interattività" ed "intercompany"	44
9	ULTERIORI INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALL' AUTORITÀ.....	46
10	DATI E INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA E GLI ASSETTI PROPRIETARI DELLE IMPRESE DEL GAS.....	46
11	CONTROLLI SUI RENDICONTI ANNUALI	47
12	DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE.....	48
Allegato 1 - Prospetto 1.1	Schema di stato patrimoniale ripartito per attività e servizi comuni.....	49
Allegato 1 - Prospetto 1.2	Schema di conto economico ripartito per attività e servizi comuni.....	50
Allegato 2	Schema di conto economico ripartito per attività e servizi comuni e disaggregato per voci caratteristiche	51
Allegato 3	Sottovoci dello schema di conto economico di cui si richiede la separata indicazione degli importi di cui all'allegato 2	52
Allegato 4	Schema di stato patrimoniale riclassificato ripartito per attività e servizi comuni.	60

Allegato 5	Schema di conto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni.....	61
Allegato 6	Prospetto dei costi e dei ricavi per singolo impianto di distribuzione	62
Allegato 7	Movimenti delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti di ogni singola attività del settore del gas.....	63
Allegato 8	Sottovoci dei movimenti delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti di ogni singola attività del settore del gas, di cui si richiede la separata indicazione degli importi, di cui all'allegato 7	64

1 FINALITÀ E QUADRO NORMATIVO

1.1 Finalità della separazione amministrativa e contabile

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) intende emanare provvedimenti contenenti linee guida ai fini della separazione societaria ove previsto e direttive per la separazione amministrativa e contabile con riferimento ai soggetti giuridici che erogano servizi di pubblica utilità nel settore del gas. Per mezzo di tali provvedimenti l'Autorità, definendo i relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione, persegue fini ed obiettivi atti a:

- stabilire criteri per la separazione societaria ove tale separazione sia richiesta dall'attuale contesto normativo;
- mantenere separate sotto il profilo amministrativo e gestionale le attività delle imprese integrate che erogano servizi nel settore, in modo da evitare discriminazioni, sovvenzioni incrociate e distorsioni alla concorrenza, promuovendo l'efficienza e adeguati livelli di qualità dei servizi;
- rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti giuridici che erogano servizi nel settore del gas, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali;
- fornire all'Autorità informazioni e dati per esercitare le funzioni di regolazione assegnate e consentire la verifica dei costi delle prestazioni, assicurando la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta.

La separazione societaria impone di gestire alcune attività gas, individuate dal legislatore, mediante un soggetto societario apposito, in regime di esclusività e piena autonomia giuridica.

La separazione amministrativa e gestionale impone al soggetto giuridico che eroga servizi di pubblica utilità, operando in più attività del settore del gas, o in questo e in altri settori, la creazione di distinte strutture amministrative, come se le stesse attività appartenessero a imprese separate.

La separazione contabile rende trasparenti le disaggregazioni delle componenti patrimoniali ed economiche anche ai fini della determinazione degli oneri afferenti il servizio universale di fornitura del gas.

Il presente documento per la consultazione investe le imprese del gas naturale ed anche i soggetti che distribuiscono e vendono altri gas a mezzo di reti.

Con riferimento a questi soggetti l'Autorità è già intervenuta sia per quanto riguarda le tariffe, sia per quanto riguarda la qualità del servizio erogato.

1.2 Quadro normativo

Il quadro normativo di riferimento per l'emanazione di direttive per la separazione amministrativa e contabile nel settore del gas è dato dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), dall'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144 (di seguito: legge n. 144/99) e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 (di seguito: decreto legislativo n.164/00).

Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge n. 481/95 l'Autorità “emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione ed imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati”.

L'articolo 41 della legge n.144/99 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 98/30/CE), richiedendo il rispetto di alcuni principi e criteri direttivi. In particolare l'articolo 41, comma 1, lettera e) della sopraddezza legge di delega prevede che “le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza”.

Il decreto legislativo n. 164/00 prevede che le attività del settore del gas naturale siano svolte in un contesto di mercato aperto alla concorrenza, in modo coerente sia con la legge n. 481/95, sia con l'articolo 41, della legge n. 144/99, anche in relazione all'esigenza di emanare criteri per la separazione amministrativa e contabile.

Con riferimento alla separazione contabile e societaria delle imprese del gas naturale, l'articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00 richiede a partire dall'1 gennaio 2002:

- la separazione societaria dell'attività di trasporto e dispacciamento da tutte le altre attività del settore del gas ad eccezione dell'attività di stoccaggio;
- la separazione contabile e gestionale dell'attività di stoccaggio dall'attività di trasporto e dispacciamento;
- la separazione societaria dell'attività di distribuzione da tutte le altre attività del settore del gas (in deroga a tale previsione le imprese che svolgono nel settore del gas unicamente le attività di distribuzione e vendita e forniscono meno di centomila utenti sono soggette a separazione societaria a partire dall'1 gennaio 2003);
- la possibilità di effettuare l'attività di vendita unicamente da parte di società che non svolgono nel settore gas altre attività ad eccezione dell'importazione, dell'esportazione, della coltivazione e dell'attività di cliente grossista.

A completamento del quadro normativo, va notato che l'Autorità con propria deliberazione 11 maggio 1999, n.61, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.164 del 15 giugno 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99) ha definito regole in materia di separazione amministrativa e contabile per le imprese operanti nel settore elettrico. E' opportuno che la direttiva per la separazione amministrativa e contabile per i soggetti giuridici che operano nel settore del gas, pur tenendo conto delle specificità del settore, risulti coerente con la deliberazione n. 61/99, in particolare per quanto attiene all'ambito di applicazione e alla definizione di separazione amministrativa e di separazione contabile.

L'articolo 6 della deliberazione n. 61/99 nel definire i criteri ispiratori della separazione amministrativa stabilisce che:

- “a) le gestioni delle attività sono reciprocamente autonome, come se le stesse attività fossero imprese separate;
- b) le procedure del controllo di gestione sono idonee alla rilevazione di informazioni riguardanti eventi e situazioni che possono produrre effetti sullo stato patrimoniale e sul conto economico della singola attività.”

2 PRESUPPOSTI DELLA SEPARAZIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il decreto legislativo n. 164/00 prevede diverse modalità di separazione fra le singole attività delle imprese del settore del gas naturale: in alcuni casi è prevista la *separazione societaria*, in altri la *separazione amministrativa*, in altri casi ancora la *separazione contabile*.

In seguito alla consultazione dei soggetti interessati, l'Autorità intende stabilire linee guida per la separazione societaria prevista dal decreto legislativo n.164/00 che tengano conto e abbiano come riferimento i criteri adottati per l'individuazione delle attività del settore del gas, oggetto di separazione amministrativa.

Con l'emanazione di direttive per la separazione amministrativa e contabile, l'Autorità intende, d'altro lato, fornire ai soggetti che operano nei servizi di pubblica utilità del settore norme e disposizioni da seguire nella gestione amministrativa e nella rendicontazione a partire dalla redazione del bilancio di esercizio che si conclude tra l'1 luglio 2002 e il 30 giugno 2003.

2.1 Separazione societaria

La separazione societaria presuppone che uno o più servizi di pubblica utilità del settore del gas o attività debbano essere svolti da un soggetto giuridico (società di capitali o cooperativa) distinto ed autonomo, che non svolga altre attività o eroghi altri servizi relativi allo stesso settore.

La società di capitali o cooperativa ha la piena ed esclusiva titolarità dei beni e dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, per cui opera nell'ambito della normativa civilistica come qualsiasi soggetto imprenditoriale, con obiettivi di economicità e massimizzazione del profitto.

Il decreto legislativo n. 164/00 prevede ampio ricorso alla separazione societaria. Devono essere organizzate e gestite in forma societaria le attività di:

- trasporto e dispacciamento;
- stoccaggio (salvo la facoltà di gestire l'attività con trasporto e dispacciamento);
- distribuzione;
- vendita (salvo che per le attività di importazione, esportazione, coltivazione e attività di cliente grossista).

Nel caso il soggetto eserciti più attività o eroghi più servizi nel settore del gas (per i quali non sussistano obblighi di separazione societaria), o ulteriori attività al di fuori del settore gas, esso è tenuto a separare contabilmente o amministrativamente tali attività o servizi al proprio interno.

Gli obblighi imposti dalla separazione societaria richiedono una chiara definizione amministrativa e contabile delle attività del settore del gas gestite da uno stesso soggetto giuridico ("unbundling verticale"). Assumono rilievo i problemi di attribuzione delle prestazioni "intercompany" (fra i diversi soggetti facenti parte del medesimo gruppo societario) e quelle dell' "unbundling orizzontale" (fra le attività gas e "non gas" esercitate nell'ambito dello stesso soggetto giuridico).

2.2 Separazione amministrativa e gestionale

La separazione amministrativa individua distinte entità operative, denominate *attività*, nell'ambito di ogni impresa e assegnate a ciascuna di queste la connotazione di impresa separata nel contesto dello stesso soggetto giuridico e la responsabilità di gestione del patrimonio e di rendicontazione periodica ed annuale. Con la separazione amministrativa le attività sono, quindi, dotate di autonomia gestionale e si configurano come "strutture divisionali".

In tal modo l'approvvigionamento di beni e servizi dall'interno (provenienti da altre attività svolte dallo stesso soggetto giuridico) o dall'esterno tiene conto del criterio della minimizzazione dei costi. Le transazioni fra le diverse attività nell'ambito dello stesso soggetto giuridico devono essere ispirate dai medesimi comportamenti richiesti a soggetti giuridici operanti nel mercato.

Mediante la separazione amministrativa si consente alle "strutture divisionali" di dotarsi, sia pure entro certi limiti, di comportamenti concorrenziali sul mercato.

Il termine *separazione amministrativa*, utilizzato dalla legge n. 481/95, comprende nella accezione adottata in questo documento per la consultazione quello di *separazione gestionale* utilizzato dal decreto legislativo n. 164/00.

2.3 Separazione contabile

La separazione contabile, proposta nel presente documento, intende rispondere a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n.164/00, che traspone nella legislazione nazionale l'articolo 13, comma 3 della direttiva 98/30/CE.

La separazione contabile, basandosi su quanto prescritto per l'attuazione della separazione amministrativa, della quale costituisce parte integrante (non può esistere separazione amministrativa senza separazione contabile), contiene specificazioni che completano le informazioni richieste ai fini della regolazione del settore da parte dell'Autorità. Le informazioni di tipo quantitativo sono accompagnate da informazioni di tipo qualitativo, contenute nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Parte delle informazioni quantitative e qualitative è resa disponibile tramite la pubblicazione (deposito) del bilancio anche per consumatori e imprese concorrenti, nel rispetto dell'esigenza di riservatezza dei dati aziendali.

3 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Le norme sulla separazione amministrativa e contabile si applicano a ogni soggetto giuridico che opera in più *attività* del settore del gas, come definite al successivo capitolo 5 del presente documento, o in questo ed in altri settori, indipendentemente dalla forma giuridica. Ai soggetti giuridici che operano esclusivamente in una sola *attività* del settore del gas si applicano solo le norme sulla separazione contabile.

La prospettiva della liberalizzazione del mercato del gas e il ricorso alla separazione societaria, previsti dal decreto legislativo n. 164/00, rendono significativa la dimensione del *gruppo societario*, inteso come l'insieme di società tra le quali sussistono situazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile. L'Autorità ritiene opportuno estendere ai gruppi societari gli obblighi di separazione contabile nei casi in cui è previsto l'obbligo della redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n.127 (di seguito: decreto legislativo n.127/91).

Nel caso di gruppi societari con struttura complessa. l'Autorità ritiene opportuno che l'obbligo di separazione contabile del bilancio consolidato non ricada sulla società capogruppo se già un'altra società da questa controllata provvede alla redazione di un bilancio consolidato di settore, relativo a tutti i soggetti che all'interno del gruppo operano in una o più delle attività del settore gas di cui al successivo capitolo 5.

3.1 Soggetti che devono applicare i principi sulla separazione amministrativa e gestionale

La separazione amministrativa (e quindi gestionale) riguarda i soggetti giuridici che operano in più attività del settore gas o in questo ed altri settori, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- sono soggetti alla separazione amministrativa nel settore elettrico a norma della delibera n.61/99;
- operano contemporaneamente in almeno due delle seguenti attività del settore gas, come definite al successivo capitolo 5: attività di trasporto e dispacciamento, attività di stoccaggio e attività di Gnl.

L'individuazione dei soggetti tenuti alla separazione amministrativa (e gestionale) risponde, tra l'altro, alle esigenze di:

- mantenere coerenza con le norme previste dalla delibera n. 61/99 per il settore elettrico nel rispetto delle specificità della normativa prevista per il settore del gas, che prevede a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo n.164/00 anche separazioni societarie tra le attività;
- assoggettare alla separazione amministrativa i soggetti operanti nel settore gas che già ne sono obbligati in base alla delibera n. 61/99 per il settore elettrico;
- richiedere che la separazione amministrativa ai soggetti che operano nel settore gas e in altri settori, ma non nel settore elettrico, solo ai soggetti che a norma dell'articolo 21, comma 1 del decreto legislativo n.164/00 non hanno separato societariamente le attività di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e di Gnl;
- utilizzare i criteri e le regole della separazione amministrativa quale riferimento per la separazione societaria delle attività del settore del gas, per i soggetti tenuti ad attuarla, ai sensi del decreto legislativo n.164/00.

Non sono previste esenzioni, in quanto si ritiene che l'ambito di applicazione della separazione amministrativa e gestionale così individuato non comporti l'imposizione di oneri su soggetti di modeste dimensioni e contemporaneamente rispetti le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 164/00, che non prevede alcuna soglia di esenzione.

<p><i><u>Punto di discussione 1.</u> Si condivide il criterio proposto di individuazione dei soggetti ai quali è richiesta l'applicazione delle norme relative alla separazione amministrativa ? Si ritiene che si debbano introdurre esenzioni per soggetti di modeste dimensioni?</i></p>

3.2 Soggetti che devono applicare i principi sulla separazione contabile

La direttiva sulla separazione contabile riguarda le imprese di gas naturale, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto n.164/00 indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle loro dimensioni, nonché tutti gli altri soggetti che operano in una delle attività del settore del gas, come definite al successivo capitolo 5.

L'estensione delle norme sulla separazione contabile a tutte le imprese del settore del gas è giustificata dall'esigenza dell'Autorità, dei consumatori e dei concorrenti di ciascuna impresa del settore gas di disporre di un insieme coerente di informazioni.

Per le amministrazioni comunali che gestiscono in economia attività delle imprese di gas naturale è previsto l'assoggettamento ad una forma semplificata di applicazione delle norme di separazione contabile fino alla avvenuta trasformazione della gestione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo n.164/00, che deve essere deliberata non oltre l'1 gennaio 2003 (in alternativa all'indizione della gara pubblica per l'affidamento del servizio a soggetti terzi).

A tal fine, alle gestioni in economia è richiesto il rispetto dei seguenti adempimenti:

- a) comunicazione all'Autorità entro il 31 marzo 2002 di una nota informativa sullo stato di avanzamento del processo di adeguamento alle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n.164/00;
- b) redazione, a partire dall'esercizio 2002 e fino all'operatività della nuova gestione, del rendiconto e del relativo allegato, previsti al punto 2 del successivo paragrafo 4.3 e redatti nel rispetto dei criteri, delle modalità applicative e degli schemi di cui al successivo paragrafo 7.3, effettuando eventualmente gli opportuni adattamenti in relazione alle caratteristiche specifiche della contabilità degli Enti locali.

Le aziende speciali, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c) della legge 8 giugno 1990, n.142, applicano le norme sulla separazione contabile effettuando gli opportuni adattamenti agli schemi proposti nel rispetto dell'articolazione per righe prevista dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 aprile 1995.

Le norme per la separazione contabile devono essere applicate a tutte le attività in cui opera il soggetto e a tutte le strutture operative comuni. Dette norme valgono anche per la redazione del bilancio consolidato.

<p><i>Punto di discussione 2. Si condivide il criterio proposto di individuazione dei soggetti ai quali è richiesta l'applicazione delle norme relative alla separazione contabile? Si ritiene che si debbano introdurre esenzioni per soggetti di modeste dimensioni?</i></p>
--

4 SEPARAZIONE CONTABILE: PRINCIPI GENERALI E SCHEMI CONTABILI RICHIESTI

4.1 Principi generali

La conoscenza e la comunicazione di informazioni relative all'attività economica e finanziaria delle imprese operanti nel settore del gas è di importanza fondamentale per lo sviluppo del settore stesso e per le funzioni di regolazione economica attribuite all'Autorità, ai sensi della legge n. 481/95.

Una parte rilevante delle informazioni che riguardano un'impresa è relativa al suo patrimonio ed alle variazioni da esso subite alla fine di ogni esercizio, tra le quali il risultato economico conseguito. Tali informazioni sono espresse nel bilancio, la cui predisposizione si fonda sul sistema contabile aziendale e sull'adozione di corretti principi contabili. Si definiscono come corretti principi contabili quei principi che trovano sostegno ed avallo della dottrina ragioneristica, rappresentata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e dal Consiglio nazionale dei ragionieri, così da essere ritenuti di generale accettazione. Tali principi interpretano e integrano il quadro della normativa civilistica in vigore in materia di bilancio e dei postulati del bilancio.

La finalità del bilancio ai sensi dell'articolo 2423 del Codice civile consiste nel rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Questa finalità del bilancio deve essere conseguita nel rispetto dei principi contabili nazionali ed internazionali, tra i quali:

- a) la significatività e la rilevanza dei fatti economici in esso evidenziati;
- b) la verificabilità e la documentabilità dell'informazione;
- c) l'attendibilità del documento, intesa come rappresentazione fedele e come prevalenza della sostanza sulla forma.

Questi principi contabili devono essere applicati dalle imprese soggette alla direttiva di separazione amministrativa e contabile anche ai rendiconti richiesti da tale direttiva. Tali rendiconti devono rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica di ogni *attività*, individuate al successivo capitolo 5.

Nella redazione dei rendiconti si devono tenere presenti i Principi contenuti nello standard internazionale IAS n. 14 – Segment Reporting – emanato dall'International Accounting Standard Committee nell'agosto 1997 (di seguito: IAS n.14), al fine di regolamentare la corretta presentazione delle informazioni per settori nell'ambito della medesima impresa o gruppo societario.

Lo strumento che permette alle aziende di predisporre il bilancio e di soddisfare i fabbisogni informativi di tutti i soggetti interessati alla gestione aziendale è il sistema contabile. In particolare, le due anime del sistema contabile sono la *contabilità generale*

e la *contabilità analitica*, che sono l'espressione concreta della più ampia necessità di rilevare i fenomeni di natura economica. Entrambe devono essere informate ai principi di veridicità e di misurazione quantitativa, attuati secondo categorie differenti e con gradi di complessità diversi.

La *contabilità generale* è il sistema di rilevazione quantitativa predisposto ai fini della determinazione del risultato economico e del capitale di esercizio, volto prevalentemente all'osservanza degli obblighi di registrazione pubblica e di determinazione delle risultanze fiscali. Il principio guida che ne informa le rilevazioni è quello della "natura" delle transazioni con l'esterno.

La *contabilità analitica* è il sistema di rilevazione quantitativa degli accadimenti interni dell'azienda, il cui principio guida è la "destinazione" dell'utilizzo dei fattori produttivi a disposizione dell'azienda. Nel concetto di "destinazione" rientra in primo luogo il processo di attribuzione dei costi e dei ricavi alle linee di servizio, dette anche *business unit* o aree strategiche d'affari, gestite dall'impresa (nel nostro caso le *attività*), con evidenziazione dei risultati economici di ognuna di esse.

Il diverso grado di integrazione fra la *contabilità generale* e la *contabilità analitica* definisce livelli diversi di fruizione delle informazioni, secondo i bisogni degli utilizzatori. In tal senso la separazione contabile richiede la produzione di rendiconti in modo che alle rilevazioni per natura degli accadimenti aziendali si accompagnino, integrandole, rilevazioni per destinazione.

Per il raggiungimento ottimale delle finalità di cui sopra sono stati sviluppati negli ultimi anni *sistemi contabili integrati* (ERP – *Enterprise Resources Planning*), che sono sempre più diffusi nelle aziende di medio-grandi dimensioni. Essi permettono il superamento delle tradizionali barriere fra contabilità generale e contabilità analitica, essendo basati su scritture integrate e correlate gestite su un unico database. I sistemi ERP richiedono un investimento informatico e organizzativo particolarmente rilevante e non sono quindi indicati per le imprese di minori dimensioni.

Nel quadro dei principi generali di cui sopra, la separazione contabile per i soggetti operanti nel settore del gas naturale:

- rispetta le previsioni normative della legge n.481/95, della direttiva 98/30/CE e del decreto legislativo n.164/00;
- è coerente con quanto stabilito dai principi contabili nazionali ed internazionali in tema di bilancio e di informazioni contabili per settore (IAS n. 14);
- è coerente con l'impostazione adottata per il settore elettrico dalla delibera n.61/99, pur con alcune diversità richieste dall'assetto specifico del settore gas;
- riflette il sistema civilistico vigente di rilevazione e rendicontazione per natura, integrandolo con ulteriori registrazioni per destinazione, derivanti dalle rilevazioni gestionali dei soggetti giuridici.

Punto di discussione 3. Si condivide il principio generale proposto che presuppone una integrazione della contabilità generale con le rilevazioni della contabilità analitica nel rispetto del principio di veridicità?

4.2 Assetti organizzativi e sistemi informativo-contabili

Nel rispetto dei principi generali di cui al precedente paragrafo, la separazione contabile, cioè la produzione di stati patrimoniali e conti economici distinti per ognuna delle attività delle imprese del settore, prevede di :

- a) disaggregare le transazioni del soggetto giuridico verso l'esterno, registrate in contabilità generale, attribuendole alle attività ed ai servizi comuni oggetto della separazione;
- b) rilevare e valorizzare le transazioni fra le attività del soggetto giuridico, di regola non contabilizzate in contabilità generale, in base a rilevazioni interne di natura gestionale (contabilità analitica, controllo di gestione, dati extracontabili);
- c) riallocare alle singole attività ed ai comparti le quote di competenza dei servizi comuni del soggetto, in base a corretti criteri di pertinenza e spettanza.

Questo processo di disaggregazione ed integrazione può avvenire con modalità distinte, a seconda del tipo di azienda, della sua struttura organizzativa e dimensionale, ma soprattutto in funzione del sistema informativo e contabile adottato.

E' opportuno richiamare gli schemi organizzativi e contabili di più frequente adozione, specie per i riflessi che essi comportano in relazione agli obiettivi ed alle modalità realizzative della separazione contabile.

In sintesi, le opzioni a disposizione si possono raggruppare in tre diverse impostazioni o sistemi, ognuno dei quali è caratterizzato da proprie regole di separazione contabile:

- 1) *Sistema divisionalizzato:* Il sistema contabile riflette l'autonomia concessa alle linee/divisioni del soggetto giuridico (qui definito come le attività), che gestiscono non solamente proprie distinte strutture operative, ma anche proprie strutture di servizio (ad esempio approvvigionamenti, risorse umane, contabilità e altre strutture). Conseguentemente, le diverse attività condividono un ammontare limitato di prestazioni centrali e tendenzialmente indivisibili di alta direzione, il cui onere viene riallocato ad esse in base a criteri per lo più convenzionali. In questo caso, tipico delle grandi aziende multidivisionali, si è di regola in presenza di un piano dei conti di contabilità generale "segregato" per attività, nel quale quasi tutte le transazioni con l'esterno (rilevate per natura di costo/ricavo) sono fin dall'origine già separate contabilmente, con attribuzione di esse alle attività di competenza. Anche le transazioni interne fra le attività hanno di regola evidenza in contabilità generale. E' un sistema amministrativo che integra natura e destinazione già a livello di contabilità generale, e che quindi può pervenire all'elaborazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle attività solamente con limitate rilevazioni

integrative di contabilità gestionale: in pratica per la riallocazione alle attività delle strutture centrali e per l'ulteriore rendicontazione a livello di comparto. Il sistema delineato realizza in pieno la separazione amministrativa, anche per gli aspetti contabili;

- 2) *Sistema intermedio:* Questo sistema organizzativo prevede la concessione di una certa autonomia gestionale alle attività, potendo esse disporre di proprie strutture separate, ma limitatamente alle funzioni operative dirette. Presso le strutture centrali comuni sono accentrati i servizi e le prestazioni di interesse comune a tutte le attività dell'azienda, la cui effettuazione non dà però origine a rilevazioni di contabilità generale. In questo caso il piano dei conti può essere in parte "segregato" per attività, integrando quindi natura e destinazione di un'ampia quota delle transazioni con l'esterno delle attività. Peraltro, gran parte delle rilevazioni di contabilità generale, concernenti in primo luogo i servizi comuni, non possono evidenziare alcuna destinazione a livello di attività e comparti. La redazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle attività necessita di ulteriori elaborazioni e disaggregazioni di destinazione, basati sulla contabilità analitica. In questo contesto la riallocazione alle attività ed ai comparti dei costi dei servizi comuni dovrebbe avvenire in base a "cost drivers" specifici di ogni servizio, che permettano di quantificare la fruizione delle prestazioni in base a parametri oggettivi e misurabili. Solo a conclusione di questo processo si può pervenire a rendiconti finali completi ed attendibili. Con tale sistema si ha una separazione contabile, accompagnata da una parziale separazione amministrativa;
- 3) *Sistema di semplice separazione contabile:* Questa impostazione è frequente nelle aziende pluriservizio e/o di medio-piccole dimensioni, che tendono a sfruttare al massimo le economie di scopo e l'integrazione dei servizi. In esse anche le attività operative non hanno di regola una netta articolazione e separazione per linea di business (ad esempio: le squadre ed i reparti sono spesso pluriservizio, così come gli sportelli utenti) ed ovviamente anche le strutture centrali svolgono spesso funzioni per l'intera azienda. In questo contesto le rilevazioni di contabilità generale non permettono un'adeguata indicazione di destinazione, in quanto gran parte delle transazioni con l'esterno sono comuni a più servizi o all'intero soggetto giuridico. La redazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle attività presuppone, quindi, un ampio utilizzo della contabilità gestionale, non solo per la corretta riallocazione alle attività dei costi dei servizi comuni (in base a "cost drivers", come nel precedente *Sistema intermedio*), ma spesso anche per la disaggregazione e la corretta attribuzione alle singole attività dei costi operativi comuni pluriattività, sulla base di rilevazioni di contabilità analitica e/o di dati e statistiche gestionali. Siamo in presenza della semplice separazione contabile. In questo sistema è comunque necessario che i servizi comuni riallocati ed i relativi criteri di allocazione siano chiaramente individuati, in modo che sia sempre possibile distinguere tra i costi dei servizi comuni e quelli specifici di ogni attività (costi incrementali).

In conclusione, tutti e tre le impostazioni o sistemi di separazione contabile illustrati permettono la corretta redazione dei rendiconti richiesti, in quanto essi disaggregano le

rilevazioni civilistiche a livello di attività e comparti. La complessità di elaborazione è crescente, a partire dal primo di essi.

4.3 Schemi contabili richiesti

Sono previsti :

- a) un rendiconto annuale destinato a pubblicazione;
- b) alcuni rendiconti annuali destinati ad uso esclusivo dell'Autorità.

Il rendiconto annuale destinato a pubblicazione prevede la redazione di schemi di stato patrimoniale e conto economico, separati per attività e servizi comuni, omogenei agli schemi obbligatori di bilancio per le società commerciali, riportati negli articoli 2424 e 2425 del Codice civile. Tale rendiconto, da riportare nella relazione annuale sulla gestione, va redatto nel rispetto dei criteri, delle modalità applicative e dei modelli di cui al successivo capitolo 6. Gli schemi di stato patrimoniale e conto economico devono essere accompagnati da note di commento esplicative riguardanti, tra l'altro, le variazioni degli importi di ciascuna voce rispetto all'esercizio precedente.

I rendiconti annuali destinati ad uso esclusivo dell'Autorità prevedono la redazione di :

- 4) Stato patrimoniale "riclassificato" e conto economico "a costi pieni", separati per attività e servizi comuni, con evidenza di un livello di disaggregazione delle voci maggiore di quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile. Tali rendiconti vanno redatti nel rispetto dei criteri, delle modalità applicative e degli schemi di cui ai successivi paragrafi 7.1 e 7.2;
- 5) Conto economico separato per comparti e singoli servizi comuni, redatto nel rispetto dei criteri, delle modalità applicative e degli schemi di cui al successivo paragrafo 7.3; a tale rendiconto dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo dei costi e dei ricavi per singolo "impianto di distribuzione" gestito (individuato con i criteri di cui al punto q) dell'articolo 1 della delibera 28 dicembre 2000, n. 237/00);
- 6) Prospetti delle movimentazioni delle immobilizzazioni per ogni attività del settore gas secondo lo schema di cui al successivo paragrafo 7.4;
- 7) note di commento dei rendiconti annuali previsti ai precedenti punti 1), 2) e 3).

Punto di discussione 4. Si ritiene che debbano essere previste semplificazioni nella predisposizione dei suddetti rendiconti per i soggetti giuridici che operano solo in una attività delle imprese di gas naturale e che conseguono dalle altre attività e dai servizi comuni un valore della produzione inferiore al 10% ?

Punto di discussione 5. Si ritiene opportuna e possibile una redazione degli stati patrimoniali suddivisi per comparti e singoli servizi comuni? Si richiede in ogni caso di indicare le valutazioni pro e contro questo adempimento, in particolare nel caso che nell'impresa già sia in funzione una contabilità analitica impostata sui centri di costo.

5 LE ATTIVITÀ, I COMPARTI E I SERVIZI COMUNI DELLE IMPRESE DEL GAS

La separazione amministrativa e contabile si basa sull'identificazione di *attività e comparti*.

Le *attività* sono definite come fasi operative autonome dei servizi di pubblica utilità del settore del gas naturale che possono essere gestite secondo una logica di impresa autonoma.

A ciascuna *attività* sono assegnate le componenti patrimoniali ed economiche del soggetto giuridico direttamente attribuibili, cioè imputabili univocamente ad essa all'atto della rilevazione dello specifico fatto economico, o attribuibili su base ragionevole. In particolare, i costi relativi a funzioni operative condivise tra due o più attività possono essere allocati ad esse se esiste una base ragionevole per ripartirli, ad esempio su base statistico-parametrica.

Il principio contabile internazionale IAS n. 14 definisce costo di settore (si legga: *attività*) "il costo risultante dalle attività economiche di un settore direttamente attribuibile a un settore e la quota di costo significativa attribuibile su base ragionevole a un settore Costo di settore non include: ... f) spese generali amministrative, spese centralizzate ed altre spese che emergono a livello di impresa e che si riferiscono all'impresa nella sua globalità Questi costi di settore se si riferiscono alle attività operative dell'impresa possono essere direttamente attribuiti o ragionevolmente allocati al settore". Si fa notare, quindi, che lo IAS n. 14 prevede la distinzione tra attività operative e attività centralizzate e l'attribuzione diretta dei costi operativi o mediante allocazione su basi ragionevoli.

Al fine di semplificare il processo di attribuzione, nel caso in cui oltre il 90% di un costo o di un ricavo sia connesso a una sola attività, tale costo o ricavo può essere attribuito integralmente a questa attività. Con l'attribuzione alle singole attività dei costi e dei ricavi dei servizi comuni – mediante i criteri suggeriti nella direttiva, oppure mediante criteri preventivamente comunicati all'Autorità dallo stesso soggetto giuridico – si completa il processo di identificazione contabile di ciascuna attività del soggetto giuridico.

I *servizi comuni* sono definiti come unità logico-organizzative che svolgono funzioni aziendali a livello centralizzato nell'ambito dello stesso soggetto giuridico. Dal punto di vista gerarchico possono essere sullo stesso livello sia delle attività che dei comparti in relazione al livello di disaggregazione richiesto dagli schemi di rappresentazione dei costi. A seconda dell'assetto organizzativo e dimensionale del soggetto, i servizi comuni possono avere o meno struttura di impresa autonoma.

I *comparti* sono definiti come unità logico-organizzative, che pur non previste dal decreto legislativo n.164/00, nell'ambito delle singole attività individuano un ulteriore livello di disaggregazioni dei costi per destinazione necessario ai fini conoscitivi dell'Autorità per poter svolgere le funzioni ad essa attribuite sia dall'articolo 2, comma

12 della legge n. 481/95, sia dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00 in materia di tariffe.

5.1 Le attività delle imprese del gas e le altre attività :definizione e confini

Ai fini della separazione amministrativa e contabile vengono identificate le seguenti attività:

- 1) Attività delle imprese del settore del gas naturale
 - coltivazione
 - importazione;
 - attività di Gnl;
 - stoccaggio;
 - trasporto e dispacciamento;
 - esportazione;
 - attività di cliente grossista - intermediario;
 - distribuzione;
 - vendita ai clienti finali;
- 2) Altre attività regolate del settore del gas
 - distribuzione e vendita di altri gas a mezzo di reti
- 3) Ulteriori attività
 - attività elettriche
 - attività per servizi a imprese di gas naturale;
 - attività gas all'estero;
 - attività diverse.

Le attività delle imprese del settore del gas naturale sono identificate dall'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n.164/00. Sono state aggiunte l'attività di cliente grossista e quella di Gnl. L'*attività di cliente grossista – intermediario* è individuata come attività autonoma in base all'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo n.164/00. L'*attività di Gnl*, pur non essendo citata come attività separata e autonoma tra le attività previste all'articolo 2, comma 1, lettera t) del decreto legislativo n. 164/00, ha rilievo ai fini della separazione amministrativa e contabile, in quanto l'articolo 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo n.164/00 individua i relativi impianti di Gnl compartimenti del sistema nazionale del gas e l'articolo 23, comma 2 prevede per essi una tariffa separata.

I confini tecnici fra le attività non tengono conto della localizzazione geografica delle stesse.

Punto di discussione 6. *Si condivide l'individuazione delle attività? Si ritiene che esistano attività da esplicitare oppure da riaggregare in modo diverso? In particolare, potrebbe essere opportuno aggregare le attività di importazione, esportazione, cliente grossista in una sola attività denominata "commercializzazione all'ingrosso", di cui esse divengono comparti?*

Punto di discussione 7. *Si condivide la suddivisione delle "altre attività" nelle quattro tipologie oppure si ritiene più opportuna una riaggregazione delle stesse in un'unica tipologia?*

Punto di discussione 8. *Si condivide l'impostazione proposta per cui il trasporto e dispacciamento sono una sola attività, oppure si ritiene opportuno considerare come attività separate l'attività di trasporto e dispacciamento su rete nazionale e l'attività di trasporto e dispacciamento su rete regionale? Si condivide la proposta di considerare tale suddivisione a livello di comparto?*

5.1.1 Coltivazione

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n.164/00, l'attività di *coltivazione* è l'estrazione di gas naturale da giacimenti ubicati nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. Fanno parte di tale attività oltre alle infrastrutture minerarie necessarie allo sfruttamento dei giacimenti ed ai servizi connessi anche la rete di gasdotti di coltivazione, sia in terraferma che nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. La rete di gasdotti di coltivazione è individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n.164/00.

5.1.2 Importazione

L'attività di importazione comprende le funzioni di approvvigionamento all'estero di gas naturale e di Gnl in qualità non di cliente finale, cioè non come consumatore per uso proprio, al fine della rivendita non a clienti finali, ma in qualità di cliente grossista. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.164/00 tale attività è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: Ministero dell'industria) se relativa a gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, mentre è soggetta al solo onere della comunicazione entro sessanta giorni allo stesso Ministero dell'industria e all'Autorità, se relativa a gas naturale prodotto negli Stati membri dell'Unione europea.

5.1.3 Attività di Gnl

L'attività di Gnl comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e rigassificazione del Gnl, che avvengono tramite l'utilizzo degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n.164/00.

Le attività a monte (liquefazione del gas naturale e trasporto del Gnl su navi metaniere) non sono soggette a separazione contabile, in quanto svolte al di fuori del territorio nazionale. I relativi costi dovranno confluire nel conto economico dell'attività di importazione.

5.1.4 Stoccaggio

L'attività di stoccaggio comprende le funzioni di stoccaggio minerario, stoccaggio strategico e stoccaggio di modulazione che permettono di ottimizzare l'impiego dei flussi di gas prodotto e importato in relazione alla variabilità della domanda. Le infrastrutture di stoccaggio garantiscono, infatti, un maggior livello di sicurezza del sistema gas nazionale svolgendo una funzione di riserva strategica nel caso ad esempio di interruzione temporanea dell'esercizio di un gasdotto di importazione o di interruzione della fornitura per eventi socio politici.

Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n.164/00 l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'Industria ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del citato decreto.

5.1.5 Trasporto e dispacciamento

L'attività di trasporto e dispacciamento comprende l'attività di movimentazione di gas naturale attraverso la rete dei gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di distribuzione, nonché l'attività diretta a impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi accessori. Questa definizione è quella che emerge dall'articolo 2, comma 1, lettere j) e ii) del decreto legislativo n.164/00.

L'attività di trasporto e dispacciamento in base all'articolo 8 del decreto legislativo n.164/00 è attività di interesse pubblico e le imprese che la svolgono:

- allacciano alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità ed in modo non discriminatorio;
- garantiscono il rispetto del codice di rete di cui all'articolo 24, comma 5 del decreto legislativo n.164/00;

- garantiscono l'adempimento degli obblighi volti ad assicurare la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti;
- governano i flussi di gas naturale e i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la modulazione;
- sono responsabili dell'utilizzo in caso di necessità degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete.

La rete di trasporto italiana è riconducibile ai 30.000 km circa gestiti in regime autorizzativo.

In base agli articoli 9 e 23 del decreto legislativo n.164/00 la rete di trasporto è composta da una rete nazionale dei gasdotti e da una rete di trasporto non compresa in quella nazionale.

Secondo le indicazioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo n.164/00, la rete nazionale dei gasdotti è stata individuata mediante il decreto del Ministero dell'industria del 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.18, del 23 gennaio 2001, emanato dopo consultazione della Conferenza unificata e dell'Autorità. Essa è costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi e dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas. In definitiva, la rete nazionale dei gasdotti collega i punti di interconnessione transfrontaliera, i siti di stoccaggio, le centrali di spinta e i principali nodi di interconnessione nazionale.

La rete di trasporto non compresa nella rete nazionale è costituita dai gasdotti, preposti al trasporto a livello regionale del gas (di seguito: rete di trasporto regionale) che si collegano con le reti di distribuzione locale come definite al successivo paragrafo 5.1.9.

Punto di discussione 9. I confini dell'attività di trasporto evidenziati in questo paragrafo sono sufficienti a identificare tale attività? Si ritiene che esistano definizioni tecniche univoche che permettono di identificare la rete di trasporto?

5.1.6 Esportazione

L'attività di esportazione comprende le funzioni di vendita a clienti esteri (finali o grossisti) di gas naturale di produzione interna e/o estera e transitato attraverso il sistema nazionale del gas.

5.1.7 Attività di cliente grossista - intermediario

L'attività di cliente grossista - intermediario ("shipper") comprende l'approvvigionamento di gas all'interno, l'acquisto di servizi, la vendita del gas a clienti non finali. Per approvvigionamento di gas all'interno si intende l'acquisto di gas di

produzione nazionale oppure l'acquisto di gas "nazionalizzato", in seguito a vendita alla frontiera ("gas release"). Detta attività può essere svolta con accesso e utilizzo di sistemi di stoccaggio e con accesso e utilizzo della rete di trasporto e di altre reti.

5.1.8 *Distribuzione*

L'attività di distribuzione è definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legislativo n.164/00 come "il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti". L'articolo 14, commi 1 e 4 del decreto legislativo n.164/00 qualifica questa attività come servizio pubblico affidato dagli enti locali esclusivamente mediante gara, i quali, al termine del periodo di affidamento, rientrano nella piena disponibilità delle reti e degli impianti.

Con l'affidamento del servizio alle imprese di distribuzione gli enti locali riconoscono il diritto di installare, estendere, sviluppare, gestire e mantenere la rete di gasdotti locali nel loro ambito territoriale.

Si ritiene che per la definizione della rete di gasdotti locali non siano utilizzabili criteri tecnici quali la pressione d'esercizio delle condotte oppure il diametro di sezione delle stesse in quanto entrambe le caratteristiche non differenziano con sufficiente chiarezza il confine tra rete di trasporto e rete di distribuzione.

Di conseguenza, l'identificazione del suddetto confine fa riferimento alla funzionalità alla rete di distribuzione ed al grado di condivisione dei gasdotti a livello locale.

Ai fini della direttiva proposta e con l'intento di definire i confini tra l'attività di trasporto e quella di distribuzione, si ritiene che rientrino nella definizione di rete di gasdotti locali le condotte e le infrastrutture che siano realizzate in regime di gestione diretta, concessione o affidamento, diretto o mediante gara, da parte degli enti locali, come definiti dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo n.164/00.

Si ritiene che rientrino tra i gasdotti locali le condotte, anche in alta pressione, realizzate al di fuori dei regimi di cui sopra, qualora rispettino almeno uno dei seguenti requisiti:

- trasportino gas odorizzato per gli usi civili connettendo due o più reti distributive locali di un medesimo esercente;
- siano posizionate a valle dei punti di alimentazione e degli impianti di ricezione e prima riduzione, come definiti dalla norma UNI 9167, con funzione prevalente di supporto alla modulazione oraria dei prelievi, nel caso di condotte di prima specie, e, per le condotte di seconda e terza specie, anche di trasporto a livello locale e di alimentazione dei prelievi maggiori, come individuate nel decreto ministeriale 24 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 12 del 15 gennaio 1985.

Per quanto concerne le funzioni di acquisizione, posa rinnovo e gestione dei misuratori installati presso i clienti finali, si ritiene che esse non possano fare capo alla distribuzione.

Punto di discussione 10. Si ritiene che il criterio di identificazione delle reti di distribuzione determini in modo adeguato i confini fisici fra distribuzione e trasporto? Quali criteri alternativi si potrebbero utilizzare per definire il confine tra l'attività di trasporto e quella di distribuzione?

Sono di competenza dell'attività di distribuzione, ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo n.164/00, le verifiche "postcontatore" da attuare, a fini di incolumità pubblica, agli impianti d'utenza non destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.

5.1.9 Vendita ai clienti finali

L'attività di vendita comprende le funzioni di misurazione, di approvvigionamento di gas all'interno, di marketing operativo e di gestione commerciale finalizzate alla vendita a clienti finali. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n.164/00, a decorrere dall'1 gennaio 2003, tale attività è soggetta ad autorizzazione del Ministero dell'industria se relativa a gas naturale prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, mentre è soggetta al solo onere della comunicazione entro sessanta giorni allo Ministero dell'industria e all'Autorità se relativa a gas naturale prodotto in Paesi appartenenti all'Unione europea.

Punto di discussione 11. Si ritiene sufficiente l'identificazione delle funzioni dell'attività di vendita? Quali funzioni, oltre a quelle descritte, sono attribuibili all'attività di vendita?

5.1.10 Distribuzione e vendita ai clienti finali di altri gas a mezzo di reti

Le attività di *distribuzione e vendita ai clienti finali di altri gas a mezzo di reti* comprendono le medesime funzioni attribuite nei precedenti paragrafi 5.1.8 e 5.1.9 alle attività di distribuzione e vendita di gas naturale: per esse non è prevista separazione contabile, perché la legge non lo richiede. Queste attività si contraddistinguono a motivo del tipo di gas trasportato dalle reti, che è prevalentemente il gas di petrolio liquefatto (Gpl) oppure gas manifatturato. Per quanto attiene alle reti si tratta di reti di distribuzione locali che ricadono sotto il vincolo di esclusiva degli enti locali e sono soggette al regime concessorio.

Le attività sono comprese nei servizi di pubblica utilità del settore gas, ai sensi della legge n.481/95 e, in quanto tali, soggette alla regolazione da parte dell'Autorità nonché alle norme sulla separazione amministrativa e contabile.

5.1.11 Ulteriori attività

Le *ulteriori attività* comprendono attività che non qualificano un soggetto come impresa del settore gas, ma che sono svolte dallo stesso e rientrano, quindi, tra quelle elencate nell'oggetto sociale dell'impresa.

Ai fini della presente direttiva si richiede che vengano consuntivate come attività separate le seguenti attività:

- a) attività elettriche;
- b) attività per servizi a imprese di gas naturale;
- c) attività all'estero nel settore del gas;
- d) attività diverse.

Le *attività elettriche* sono individuate all'articolo 4, comma 1, lettera da a) a f) della delibera n.61/99. Tali attività comprendono la produzione di energia elettrica ottenuta attraverso impianti di turboespansione.

Ai fini della direttiva proposta, si ritiene corretto evidenziare tra le *ulteriori attività* quelle relative a *servizi a imprese di gas naturale*, con ciò intendendosi quelle funzioni svolte da imprese di gas naturale a favore di altre imprese di gas naturale nel rispetto dei vincoli di separazione societaria richiesti dall'articolo 21 del decreto legislativo n.164/00.

Si ritiene che lo svolgimento di una singola funzione attribuibile ad una attività delle imprese di gas naturale diversa da quella svolta in prevalenza dal soggetto giuridico non violi gli obblighi di separazione societaria, purché non si configuri come svolgimento di tutta l'attività oggetto di separazione societaria.

E' ammissibile che per ragioni economiche e/o tecniche un'impresa di vendita si avvalga, nell'espletamento del servizio di lettura e gestione dei dati di consumo, dei servizi di un'impresa di distribuzione. Questa nello svolgimento di tale funzione opera in nome e per conto della società di vendita a cui tale funzione é attribuibile ai sensi del precedente paragrafo 5.1.

Le *attività all'estero* nel settore del gas comprendono le componenti economiche e patrimoniali attinenti le iniziative all'estero nel settore del gas gestite direttamente dal soggetto giuridico; comprendono anche le partecipazioni societarie, i rapporti di debito-credito ed i dividendi percepiti in ragione di interessenze in altri soggetti gas operanti all'estero. I risultati di bilancio di questi ultimi soggetti societari non compaiono nei rendiconti dell'impresa gas regolata, ma solamente nei rendiconti del gruppo societario (come precisato nel capitolo 3), qualora l'entità della partecipazione lo richieda.

<p><i>Punto di discussione 12. Si ritiene che lo svolgimento di una singola funzione attribuibile ad una attività delle imprese di gas naturale diversa da quella svolta in prevalenza dal soggetto giuridico violi gli obblighi di separazione societaria? In caso di risposta affermativa si ritiene che gli obblighi di separazione societaria vadano intesi</i></p>

in senso restrittivo e che non esistano, quindi, “attività per servizi a imprese di gas naturale” da porre in evidenza ?

Le *attività diverse* sono identificate come attività residuali rispetto a quelle che qualificano un soggetto come impresa operante nel settore del gas naturale, impresa che distribuisce e vende altri gas a mezzo di reti oppure attribuite ai precedenti punti a), b) e c). Esse comprendono ogni altra attività svolta nell'ambito del soggetto giuridico in questione (ad esempio: gestioni idriche, igiene urbana, ecc.). Anche le attività di telecomunicazione associate alle reti del gas sono da considerare fra le *attività diverse*, qualora svolte senza separazione societaria.

L'utilizzo, da parte di queste *attività diverse*, di prestazioni e cespiti di pertinenza del servizio gas deve essere rilevato e contabilizzato in applicazione dei criteri di valorizzazione dei passaggi interni “interattività”, di cui al successivo capitolo 8.5.

Rientrano in questa categoria residuale anche attività concernenti direttamente od indirettamente il settore del gas, ma non oggetto di regolazione, quali ad esempio : consulenze tecnico-economiche attinenti il settore, servizi di teleriscaldamento, progettazione e costruzione di impianti gas per conto terzi, servizi postcontatore diversi da quanto previsto dell'articolo 16, comma 5 del decreto legislativo n.164/00, gestione di partecipazioni finanziarie in altre imprese gas italiane, e così via.

5.2 I servizi comuni

I servizi comuni comprendono componenti patrimoniali ed economiche del soggetto giuridico vincolato alla separazione amministrativa e contabile che sono condivise a livello centralizzato e svolgono servizi per l'intera impresa.

Ai servizi comuni corrispondono costi o ricavi generati in modo accentrato, essendo rivolti a più attività aziendali oppure all'impresa nel suo complesso (con diverse modalità organizzative, e relativi riflessi contabili, come illustrato nel capitolo 4).

Ciascun soggetto giuridico può identificare e separare i costi e i ricavi comuni utilizzando un numero maggiore di servizi comuni rispetto a quelli indicati nel presente documento, procedendo alla disaggregazione di uno o più servizi. Devono essere evidenziate le aggregazioni da effettuare per la riconduzione all'insieme di servizi comuni e le elaborazioni utilizzate per ottenere le riclassificazioni richieste, a partire dagli schemi contabili predisposti dall'impresa coerentemente con la propria organizzazione interna.

Quando i costi (ricavi) di una funzione svolta da un servizio comune sono attribuibili in modo diretto alle attività o a un servizio comune, cioè quando non sono presenti costi (ricavi) comuni ad altre attività, il soggetto giuridico deve assegnare i conseguenti costi e ricavi a tali attività (o servizio comune) che ne beneficiano in esclusiva.

Punto di discussione 13. In sede di rendicontazione si ritiene opportuno che debba essere richiesto di evidenziare i costi “monoattività”, allocandoli nelle colonne destinate ai servizi comuni (alla stregua dei costi dei restanti servizi che interessano più attività), al fine di conoscere l’entità complessiva di detti costi centrali, e permettere quindi analisi comparate sull’incidenza di essi fra i diversi soggetti (in particolare fra aziende monoservizio e pluriservizio)?

Nel caso in cui oltre il 90% del costo o del ricavo dei servizi comuni sia connesso a una sola attività (o a un solo servizio comune), tale costo o ricavo può essere attribuito integralmente a questa attività (o servizio comune) salvo, in relazione alla natura del costo o del ricavo, addebitare od accreditare quanto di non competenza ad altra attività (servizio comune).

Per la separazione e attribuzione dei costi e ricavi dei servizi comuni si rinvia ai criteri individuati al successivo paragrafo 8.2.

Al fine di meglio guidare il processo di separazione amministrativa e contabile sono identificati i seguenti servizi comuni:

1) Servizi comuni ausiliari

- approvvigionamenti, trasporti e logistica;
- ricerca e sviluppo;
- servizi di ingegneria e costruzione;
- servizi immobiliari;
- servizi informatici;
- telecomunicazioni;

2) Servizi comuni generali

- contabilità generale e di gestione, revisione contabile interna ed esterna, pianificazione e controllo di gestione;
- finanza ordinaria e straordinaria;
- organi legali e societari, ivi inclusi presidenza, direzione generale, segreteria generale e protocollo, servizi legale e fiscale, studi economici, marketing e relazioni esterne;
- personale e risorse umane;
- altri servizi non compresi.

Punto di discussione 14. Si ritiene necessario identificare altri servizi comuni, cioè altri servizi che, almeno potenzialmente, generano costi e ricavi comuni?

Circa l'identificazione dei servizi comuni, per le finalità del presente documento, si ritiene che essi possano anche non coincidere completamente con specifiche ed autonome unità organizzative dell'impresa operante nel settore del gas, titolari delle funzioni in oggetto. Detti servizi comuni potrebbero anche consistere, almeno per quanto riguarda i costi non attribuibili univocamente e direttamente alle attività, in processi interni articolati nella struttura organizzativa del soggetto, i cui costi dovrebbero essere rilevati con metodologie avanzate di contabilità analitica (ad esempio: Activity based costing), che facilitino la successiva corretta attribuzione di essi alle attività che ne usufruiscono, e ne permettano la verifica in sede di certificazione del bilancio.

Le tecniche organizzativo-gestionali delle principali imprese, in particolare di quelle di maggiori dimensioni, si stanno orientando verso modelli dell'impresa, caratterizzata da pochi livelli gerarchici e da una forte trasversalità e flessibilità dei processi gestionali. In tali contesti risulta inadeguato un sistema contabile che preveda l'allocazione dei costi per destinazione basata esclusivamente sulla metodologia tradizionale dei centri di costo e/o di responsabilità e che non preveda la rilevazione dei costi per processi operativi.

L'individuazione dei servizi comuni e delle metodologie di attribuzione dei relativi costi devono in ogni caso rispettare il principio generale che i rendiconti contabili rappresentino in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica delle attività del settore gas.

Il soggetto giuridico operante contestualmente in attività regolate del settore gas e dell'elettricità, deve attivare un'unica metodologia di riallocazione dei costi dei servizi comuni.

5.3 I comparti

Ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge n. 481/95, che richiede la verifica dei costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza, sono stati individuati i *comparti* per la disaggregazione dei costi delle singole attività.

Costituiscono *comparti* di separazione contabile :

A) attività di trasporto e dispacciamento:

- comparti diretti
 1. rete di trasporto nazionale
 2. rete di trasporto regionale
- comparti di supporto al trasporto
 1. dispacciamento
 2. misurazione dei volumi trasportati

3. centrali di spinta
4. altre funzioni di supporto al trasporto

B) attività di stoccaggio:

1. siti di stoccaggio (pozzi, condotte, centrali di trattamento) : un comparto per ogni sito
2. centrali di compressione : un comparto per ogni centrale
3. altre funzioni operative di stoccaggio (ivi compresa la misurazione dei volumi stoccati)

Punto di discussione 15. Si condivide la disaggregazione dell'attività di stoccaggio in comparti che identificano i singoli siti di stoccaggio? Potrebbe essere ipotizzata una suddivisione alternativa o aggiuntiva per comparti funzionali (ad esempio fra stoccaggio strategico, stoccaggio di bilanciamento, ecc.)?

C) attività di Gnl:

1. scarico di Gnl
2. stoccaggio di Gnl
3. rigassificazione di Gnl
4. misurazione dei volumi rigassificati

D) attività di cliente grossista – intermediario

1. intermediazione con accesso alla rete
2. intermediazione senza accesso alla rete

E) attività di distribuzione:

1. gestione e manutenzione ordinaria impianti di riduzione
2. manutenzione ordinaria e programmata rete
3. manutenzione e verifica ordinaria misuratori
4. pronto intervento sulla rete
5. estensione, potenziamento, manutenzione straordinaria e rinnovo impianti e rete
6. altre funzioni di supporto alla distribuzione

F) attività di vendita:

1. approvvigionamento della materia prima
2. marketing operativo di vendita
3. lettura e gestione dati di consumo
4. emissione bollette e fatture

5. riscossione bollette e recupero crediti
6. gestione commerciale di clienti idonei (articolo 22, comma 1, lettere da a) a f) del decreto legislativo n. 164/00
7. gestione commerciale di altri clienti
8. acquisizione, posa, gestione e rinnovo misuratori
9. verifiche postcontatore

Punto di discussione 16. Si ritiene opportuno in alternativa alla soluzione proposta identificare come comparti dell'attività di distribuzione ogni singolo impianto di distribuzione come identificato con i criteri di cui al punto q) dell'articolo 1 della delibera n.237/00?

G) attività di distribuzione e vendita di altri gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti:
Per questa attività si propongono i comparti previsti sia per la distribuzione sia per la vendita del gas naturale.

Punto di discussione 17. Si ritiene appropriata l'individuazione dei comparti proposta per le diverse attività?

6 I RENDICONTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Come detto nel paragrafo 4.3 i rendiconti contabili di cui è richiesta la pubblicazione seguono da vicino gli schemi di bilancio. Essi ottemperano al dettato delle fonti normative citate e si raccordano anche, pur nel rispetto delle specificità delle imprese del settore gas, agli schemi previsti con la delibera n. 61/99 per il settore dell'energia elettrica.

6.1 Stato patrimoniale e conto economico annuale ripartiti per attività e servizi comuni

6.1.1 Finalità

Lo schema di stato patrimoniale e lo schema di conto economico annuali ripartiti per attività e servizi comuni, di cui ai prospetti 1.1 e 1.2 dell'allegato 1 evidenziano sinteticamente le risultanze economiche (a livello di reddito operativo) e l'assetto patrimoniale delle singole attività gas gestite dal soggetto, delle eventuali altre attività

(per totale) e del complesso dei servizi comuni, mediante la disaggregazione del bilancio di esercizio.

6.1.2 Contenuto degli schemi

Si richiede la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del soggetto giuridico, in conformità agli schemi di cui ai vigenti articoli 2424 e 2425 del Codice civile, con disaggregazione degli importi totali di ogni riga del prospetto previsto dai suddetti articoli del Codice civile (salvo le esclusioni di cui nel seguito) nelle colonne seguenti:

- una colonna per ciascuna attività delle imprese di gas naturale svolta dal soggetto;
- una colonna per le eventuali attività di distribuzione e vendita di altri gas;
- una colonna riepilogativa per le eventuali fasi di attività svolte per conto di altre imprese di gas naturale;
- una colonna riepilogativa per ciascuna delle eventuali altre attività, di cui una per le attività elettriche;
- una colonna riepilogativa per i servizi comuni ausiliari;
- una colonna riepilogativa per i servizi comuni generali;
- una colonna per gli importi residuali non attribuibili;
- una colonna per le elisioni.

Nei due schemi di stato patrimoniale e di conto economico di cui ai prospetti 1.1 e 1.2, le aree grigie indicano le parti che non devono contenere dati.

6.1.3 Metodologia di elaborazione

Per la redazione dei prospetti 1.1 e 1.2 devono essere seguiti i seguenti criteri:

- 1) per ciascuna voce prevista negli schemi deve essere data distinta evidenza ai valori derivanti dalle transazioni:
 - fra attività e servizi comuni del medesimo soggetto giuridico;
 - fra soggetti giuridici del medesimo gruppo societario.da valorizzare con i criteri illustrati al successivo paragrafo 8.5.
- 2) nello stato patrimoniale, le poste relative al patrimonio netto ed alla posizione finanziaria non devono essere attribuite alle attività ed ai servizi comuni, bensì iscritte nella colonna “non attribuibili”. Ciò riguarda:
 - l’intera voce A dell’attivo (crediti verso soci per versamenti ancora dovuti);
 - le poste III.1 e III.3 della voce B dell’attivo (immobilizzazioni finanziarie);

- le poste III e IV della voce C dell’attivo (attività finanziarie e liquidità);
 - l’intera voce A del passivo (patrimonio netto);
 - i debiti di finanziamento compresi nella voce D del passivo (debiti);
 - i ratei e i risconti relativi alla gestione finanziaria compresi nella voce D dell’attivo e nella voce E del passivo (ratei e risconti).
- 3) le voci restanti dello stato patrimoniale devono essere imputate alle attività ed ai servizi comuni, applicando i criteri di disaggregazione ed allocazione illustrati nel successivo paragrafo 6.2.
 - 4) nel conto economico le poste di cui alle voci A (valore della produzione) e B (costi della produzione), e la differenza fra A e B devono essere iscritte nelle colonne intestate alle attività e ai servizi comuni, trattandosi di costi diretti ad esse afferenti. Le voci restanti devono essere iscritte nella colonna “non attribuibili”.
 - 5) i costi e ricavi iscritti nelle colonne intestate ai servizi comuni non possono essere riallocati alle attività.
 - 6) i costi relativi alle funzioni operative dei servizi commerciali e di vendita, nonché dei servizi tecnici e di manutenzione, che sono condivisi tra due o più attività, devono essere allocati alle attività medesime su base di ragionevole ripartizione.
 - 7) nel caso di soggetti giuridici che svolgano anche attività elettriche e che siano già tenuti alla rendicontazione di cui alla delibera n.61/99, gli importi iscritti nelle colonne “altre attività elettriche” devono corrispondere a quanto rendicontato negli schemi del settore elettrico.

6.1.4 *Dati aggiuntivi*

I prospetti 1.1 e 1.2 devono essere riportati in allegato alla relazione sulla gestione rivista dall’articolo 2428 del Codice civile e accompagnati da commenti esplicativi e riguardanti, in particolare, le variazioni degli importi di ciascuna voce rispetto dell’esercizio precedente. Devono, inoltre, essere riportati i dati fisico-tecnici più importanti, necessari per la comprensione delle risultanze di gestione di ogni attività del settore del gas: in particolare i volumi erogati/trasportati/acquistati, la lunghezza della rete, la quantità e il controvalore del “working gas” e del “cushion gas” presente nei siti di stoccaggio, i volumi di gas movimentato per singolo sito di stoccaggio, il numero degli utenti attivi, il numero medio dei dipendenti e, comunque, tutti i dati quantitativi necessari per la determinazione del vincolo sui ricavi a fini tariffari.

Devono essere anche indicate le partecipazioni possedute, sia in ambito nazionale che all'estero, in soggetti operanti nel settore del gas naturale, e l'ammontare complessivo delle transazioni economiche effettuate nei confronti di ognuno di essi nell'esercizio.

Si richiede che nelle note di commento siano indicati:

- 1) ammontare complessivo dei costi condivisi dei servizi tecnici e di manutenzione suddivisi per voci di conto economico;
- 2) ammontare complessivo dei costi condivisi dei servizi commerciali e di vendita suddivisi per voci di conto economico;
- 3) parametri di ripartizione utilizzati per allocare alle attività i costi di cui ai precedenti punti 1) e 2);
- 4) importi allocati alle singole attività risultanti dalla ripartizione di cui al precedente punto 3).

6.2 Criteri per la disaggregazione delle poste di stato patrimoniale

Come indicato al precedente paragrafo 6.1.3 é richiesta l’allocazione alle attività ed ai servizi comuni di tutte le voci di stato patrimoniale, con esclusione delle poste finanziarie (sia attive che passive) e delle voci attinenti il patrimonio netto: questi ultimi importi vanno inseriti nella colonna “non attribuibili”.

L’allocazione delle voci deve avvenire in base ad una disamina analitica dei saldi di fine esercizio dei conti di contabilità generale, che permetta di disaggregare le componenti di spettanza di ogni colonna del prospetto (attività e servizi). Non sono quindi ammesse ripartizioni delle poste che non siano basate sulla verifica e scomposizione dei saldi.

L’adozione di un piano dei conti “segregato” per singola attività o servizio (secondo i criteri di cui al capitolo 4 agevola notevolmente questa rielaborazione, in quanto essa viene limitata ai soli conti “pluriattività” o “pluriservizio”.

Per alcune voci, quali ad esempio per i crediti verso clienti, per le immobilizzazioni, per le rimanenze di magazzino, una disaggregazione precisa e rigorosa per attività e servizi comuni appare agevole specie in presenza di procedure amministrative altamente informatizzate.

Altre poste, in particolare del passivo, presentano maggiori difficoltà: per esse si ammettono approssimazioni ed arrotondamenti. Ad esempio nel caso dei fornitori, si deve procedere ad una analisi di dettaglio delle partite costituenti il saldo di ogni fornitore, per individuarne le attività o i servizi comuni di destinazione; per i debiti concernenti i dipendenti ed il trattamento di fine rapporto, salvo nel caso di aziende completamente divisionalizzate, i saldi in oggetto possono essere suddivisi in base all’organico medio in servizio per ogni attività e servizio comune (o alle ore lavorate), tenendo anche conto di eventuali diversità nelle retribuzioni medie e/o nelle anzianità medie.

7 RENDICONTI AD USO ESCLUSIVO DELL'AUTORITÀ

7.1 Conto economico del soggetto giuridico, disaggregato per voci caratteristiche di ogni attività delle imprese del gas, con assorbimento dei costi dei servizi comuni

7.1.1 Finalità

Lo schema di conto economico ripartito per attività e servizi comuni e disaggregato per voci caratteristiche, di cui all'allegato 2 permette all'Autorità di acquisire una conoscenza dettagliata delle risultanze gestionali e dell'assetto economico dei soggetti operanti nel settore del gas naturale, per ogni singola attività gas da essi svolta, a livello di utile netto di esercizio.

7.1.2 Schema espositivo

L'allegato 2 disaggrega gli importi più significativi contenuti nel rendiconto allegato alla relazione sulla gestione di cui al precedente capitolo 6, del quale costituisce un'integrazione, operando anche la ripartizione integrale sulle attività dei costi dei servizi comuni e delle risultanze della gestione finanziaria e fiscale. Le righe dell'allegato 2 riproducono la successione delle voci del conto economico previsto dall'articolo 2425 del Codice civile, integrate dalle sottovoci caratteristiche di ogni attività gas svolta dal soggetto (oltre ad una sottovoce residuale per ogni riga). Le altre attività riportano i soli totali di riga del prospetto civilistico, senza ulteriori disaggregazioni. Alla voce B7 (costi per servizi) sono presenti due sottovoci che evidenziano gli importi di competenza della specifica attività per costi comuni ausiliari e per costi comuni centrali, derivanti dalla riallocazione di dette colonne alle diverse attività del soggetto (gas e altre): tutte le attività riportano queste sottovoci. Le colonne sono quelle previste per il rendiconto economico di cui al precedente paragrafo 6.1.

7.1.3 Metodologia di elaborazione

Le sottovoci dello schema di conto economico di cui all'allegato 3 comprendono le sottovoci economiche specifiche di ogni attività gas, di cui si richiede la separata indicazione degli importi. Ogni soggetto è tenuto a riportare nel prospetto solo le sottovoci relative alle attività da esso svolte.

Si rinvia ai successivi paragrafi 8.2, 8.3 e 8.4 per la definizione delle metodologie e dei criteri ammessi per l'attribuzione alle attività delle seguenti poste:

- costi per servizi ausiliari e centrali comuni;
- oneri e proventi finanziari;
- oneri fiscali.

7.2 Stato patrimoniale riclassificato

7.2.1 Finalità

Lo schema di stato patrimoniale riclassificato, ripartito per attività e servizi comuni di cui all'allegato 4 permette una visione sintetica dell'assetto patrimoniale e finanziario di ogni attività (gas ed altre) gestita dal soggetto giuridico, evidenziando la composizione del capitale investito e le fonti di copertura dello stesso.

7.2.2 Schema espositivo

L'allegato 4 costituisce un completamento dello stato patrimoniale per attività destinato a pubblicazione (prospetto 1.1 dell'allegato 1). Esso alloca alle attività la quota di posizione finanziaria e di patrimonio netto di specifica spettanza (in precedenza non attribuite), ed espone i dati finali utilizzando uno schema scalare riclassificato che permette di evidenziare l'entità e la composizione del capitale investito netto in ogni attività e le relative fonti di finanziamento. Il rendiconto aggrega e ricomponete gli importi delle voci civilistiche nelle quattro aree base della gestione: immobilizzazioni, capitale di esercizio, posizione finanziaria, patrimonio netto. Per la posizione finanziaria non è obbligatoria l'evidenza di sottovoci, costituendo esse un "unicum" concettualmente inscindibile, salvo per i finanziamenti di scopo. L'allegato 4, illustra lo schema proposto di stato patrimoniale riclassificato, ripartito per attività ed servizi comuni.

7.2.3 Metodologia di elaborazione

I dati attinenti le immobilizzazioni ed il capitale di esercizio sono identici a quanto allocato ad ogni attività nel prospetto 1.1 dell'allegato 1, con la sola aggiunta del fondo imposte (importo desumibile dal conto economico di dettaglio dell'allegato 2). Per operare l'attribuzione della posizione finanziaria e del patrimonio è preferibile seguire una metodologia diversa da quella suggerita per l'elaborazione degli stati patrimoniali iniziali di ogni attività (di cui al successivo paragrafo 8.1). Si suggerisce di partire dai patrimoni netti finali dell'esercizio precedente (o da quello attribuito inizialmente nel caso di primo esercizio) e ad essi aggiungere l'utile netto di ogni attività calcolato nell'allegato 2. Ciò permette di evidenziare il patrimonio netto di fine esercizio di ogni attività. Ne consegue che l'entità della posizione finanziaria netta allocata alle singole attività è pari alla differenza aritmetica fra immobilizzazioni nette e capitale di

esercizio, da un lato, e patrimonio netto dall'altro. Nel rispetto del "vincolo di quadratura" la somma algebrica delle singole posizioni finanziarie attribuite deve essere uguale alla posizione finanziaria netta complessiva del soggetto.

7.3 Conto economico dei comparti delle attività e dei servizi comuni.

7.3.1 Finalità

Lo schema di conto economico delle singole attività, ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni di cui all'allegato 5 evidenzia i ricavi e i costi di gestione dei comparti, intesi quali livelli elementari di aggregazione e destinazione dei costi all'interno delle attività gas e dei servizi comuni, la cui conoscenza è necessaria all'Autorità per finalità tariffarie e di regolazione e controllo.

7.3.2 Schema espositivo

Si richiede la predisposizione di un prospetto per ognuna delle attività gas gestite dal soggetto giuridico, delle quali sia prevista l'articolazione per comparti, di cui al paragrafo 5.3. Deve essere redatto, inoltre, un prospetto per i servizi comuni, per i quali ogni singolo servizio costituisce un comparto.

Le righe di ogni prospetto seguono lo schema del conto economico civilistico destinato alla pubblicazione, di cui al prospetto 1.2 dell'allegato 1, limitatamente alle voci di costo, esso è, però, integrato di una riga che evidenzia la quota di costo dei servizi comuni attribuita ad ogni comparto.

Le colonne di ogni prospetto riportano in successione:

- i singoli comparti di ogni attività, come da elenco di cui al paragrafo 5.3, o i singoli servizi comuni;
- una colonna residuale per i costi non attribuibili ai comparti nell'ambito di quell'attività o servizio;
- da ultimo i costi totali dell'attività o servizio, che debbono coincidere con quanto riportato nel prospetto 1.2 dell'allegato 1, integrato dall'importo derivante dalla riallocazione dei servizi comuni (importo indicato nella voce B7 dell'allegato 2).

7.3.3 Metodologia di elaborazione

Il livello di disaggregazione e di dettaglio della rendicontazione per comparti rende particolarmente indicato per questa analisi il ricorso alla contabilità analitica ed alle rilevazioni gestionali. Essa è caratterizzata da voci di costo sintetiche per natura (materiali, personale, servizi esterni, servizi interni, ammortamenti), ma da livelli di

destinazione analitici. I comparti possono aggregare i costi di esercizio, a seconda delle esigenze conoscitive, sia in chiave di processo interno che per tipologia impiantistica. E' però richiesta la riconciliazione, a livello di voce di costo, fra la somma degli importi allocati nei comparti di ogni attività o servizio comune, ed il totale riportato nel conto economico civilistico di cui all'allegato 2 (oltre all'importo allocato dai servizi comuni).

7.3.4 Prospetto dei costi e dei ricavi per singolo impianto di distribuzione.

Come allegato al conto economico per comparti e singoli servizi comuni agli esercenti è richiesta la redazione di un prospetto riepilogativo dei ricavi e dei costi per singolo impianto di distribuzione. Il livello di destinazione richiesto è coerente con l'individuazione dell'ambito tariffario dell'articolo 3 della delibera n.237/00. Questo prospetto è caratterizzato da un livello di destinazione molto analitico e da voci di costo e/o ricavo molto sintetiche (ricavi di vendita, altri ricavi, costi operativi, quota servizi comuni, ammortamenti, altri costi). E' richiesta la riconciliazione fra la somma dei costi allocati agli impianti ed il totale riportato nel conto economico per comparti e singoli servizi comuni dell'allegato 5.

Nell'allegato 6 è riportato lo schema sintetico del prospetto dei ricavi e dei costi per singolo impianto di distribuzione.

7.4 Prospetti della movimentazione delle immobilizzazioni per singola attività gas

7.4.1 Finalità

I movimenti delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti di ogni singola attività del settore del gas di cui all'allegato 7 offrono un quadro completo seppure sintetico delle movimentazioni dei cespiti patrimoniali (materiali ed immateriali) e dei relativi ammortamenti di ogni attività gas del soggetto.

7.4.2 Schema espositivo

L'allegato 7 richiede che per ogni attività si evidenzino le movimentazioni delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti per le sottovoci delle categorie di bilancio B I e B II dell'attivo individuate nell'allegato 8. In particolare si richiede di riportare i dati di costo sostenuto per gli incrementi dei cespiti (acquisto e costruzioni interne), gli ammortamenti tecnico-economici e fiscali, le dismissioni, le rivalutazioni.

7.4.3 Metodologia di elaborazione

L'elaborazione degli allegati 7 e 8 non dovrebbe presentare difficoltà, in quanto le informazioni richieste sono contenute nel Libro dei cespiti ammortizzabili, previsto dalla normativa in vigore.

8 PROBLEMI SPECIFICI DELLA SEPARAZIONE CONTABILE

8.1 Redazione degli stati patrimoniali iniziali

I criteri di cui al precedente paragrafo 6.2 devono essere utilizzati anche per la redazione degli stati patrimoniali iniziali separati delle attività e dei servizi comuni, che ogni soggetto giuridico predispone con riferimento alla data iniziale di operatività degli obblighi di separazione amministrativa e contabile di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.164/00.

Gli stati patrimoniali iniziali devono attribuire alle attività ed ai servizi comuni tutte le poste dell'attivo e del passivo, secondo lo schema di stato patrimoniale riclassificato, ripartito per attività e servizi comuni di cui all'allegato 4, e quindi anche le voci finanziarie, anche solo a livello di saldo netto senza dettaglio di sottovoci, e quelle afferenti il patrimonio netto.

Con riferimento alla posizione finanziaria si propongono i seguenti passi per l'attribuzione alle attività e ai servizi comuni:

- allocazione alle singole attività ed ai servizi comuni delle eventuali poste di specifica competenza : mutui passivi finalizzati, partecipazioni societarie di scopo che non costituiscono immobilizzazioni, ecc,
- allocazione dell'ammontare residuo totale, corrispondente alla posizione finanziaria netta del soggetto, sulla base dell'incidenza percentuale del capitale investito netto di ogni attività e servizio comune rispetto all'ammontare totale dello stesso del soggetto giuridico. In pratica si mette in relazione diretta, in via convenzionale, il capitale investito netto con la posizione finanziaria di spettanza di ogni attività.

L'attribuzione del patrimonio netto alle attività, trattandosi di voce residuale deve essere allocata sulla base della semplice differenza aritmetica fra le voci attive e passive di cui sopra, in capo a ciascuna attività.

Il criterio di cui sopra rispetta il vincolo di quadratura dell'assetto patrimoniale di ogni attività, come richiesto dall'articolo 13 della deliberazione n.61/99 per il settore elettrico.

Il soggetto giuridico può adottare criteri diversi per l'attribuzione della posizione finanziaria iniziale alle attività ed ai servizi comuni: in quest'ultimo caso deve esserne

data preventiva e motivata comunicazione all'Autorità. I criteri si intendono ammessi, se l'Autorità non si pronuncia diversamente entro 90 giorni dalla comunicazione.

8.2 Criteri per la ripartizione dei costi dei servizi comuni

La redazione del conto economico di dettaglio delle attività come da schema dell'allegato 2 richiede la riallocazione dei costi dei servizi comuni ausiliari e centrali, evidenziati per totali nelle rispettive colonne, alle attività gas (a livello di singola attività) e non gas (riepilogativa per colonna di raggruppamento). Prima di procedere in tal senso è però necessario detrarre dai costi dei servizi gli eventuali ricavi conseguiti da terzi per la vendita all'esterno dei servizi medesimi.

Il processo di riallocazione deve partire dai costi consuntivati in capo al singolo servizio comune secondo le modalità di rilevazione dei costi operanti presso ogni soggetto giuridico. Esso si deve basare, per quanto possibile, sull'effettiva fruizione delle prestazioni da parte delle diverse attività di destinazione. In tal senso la metodologia ottimale di riallocazione è data dalla consuntivazione dei costi di ciascun servizio sulla base di commesse di contabilità analitica che identifichino i fruitori delle prestazioni.

Nel caso detta consuntivazione analitica non sia operante o possibile, l'attribuzione dei costi del singolo servizio comune può avvenire utilizzando una serie di opportuni parametri di ripartizione delle attività di destinazione (*cost drivers*). I parametri individuati devono essere possibilmente a base fisico-tecnica, quindi misurabili, ed esprimere i collegamenti causali e funzionali fra i costi sostenuti nell'ambito del servizio e le prestazioni rese ed addebitate agli utilizzatori.

Peraltro l'individuazione dei parametri ottimali dovrebbe essere effettuata non a livello del singolo servizio comune (un parametro per ogni servizio), ma ad un livello di maggiore dettaglio. Dovrebbero essere enucleati i processi caratteristici svolti nell'ambito del servizio ed identificati in parallelo i relativi "*cost drivers*", per procedere alla riallocazione dei costi di ogni processo sulla base dei propri *cost drivers*, secondo le tecniche avanzate di contabilità analitica illustrate nel paragrafo 5.2.

La diversificazione organizzativa e dimensionale delle imprese del settore gas non permette di definire una metodologia rigida e predeterminata per operare la ripartizione dei costi comuni. Gli operatori possono adottare il sistema da essi ritenuto più opportuno e realizzabile, nel rispetto dei principi generali delineati al precedente paragrafo 4.1 al fine di rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio delle attività e dei comparti.

L'attribuzione totale o parziale dei costi di un servizio comune alle attività in base ai costi operativi diretti di queste ultime (al netto del costo della materia prima), può essere effettuata in via eccezionale qualora non sia individuabile un parametro misurabile alternativo.

A titolo esemplificativo, per ognuno dei servizi comuni si pone in evidenza il *cost driver* o i *cost drivers* ritenuti più adeguati per la riallocazione (in alternativa alla consuntivazione in forma specifica). Nel caso un soggetto giuridico intenda adottare criteri diversi, deve darne comunicazione all'Autorità contestualmente alla presentazione dell'allegato 2.

Comparti	Funzioni/processi	“Driver” consigliato
<i>Approvvigionamenti, trasporti, logistica</i>	Approvvigionamenti	Numero di ordini/contratti di acquisto e appalto
	Trasporti/autoparco mezzi	Percorso normalizzato per categoria di mezzi (in km)
	Logistica/magazzini	Numero di movimentazioni di magazzino
<i>Ricerca e sviluppo</i>		Consuntivo su commessa specifica
<i>Servizi di ingegneria e costruzione</i>		Consuntivo su commessa specifica
<i>Servizi immobiliari</i>		Superficie utilizzata (in mq)
<i>Servizi informatici</i>	Sviluppo software	Ore dirette del personale di analisi e programmazione (per procedura)
	Centro elaborazione dati / hardware	Tempi-macchina per l’elaborazione dati
	Informatica individuale e reti	Numero di postazioni
<i>Telecomunicazioni</i>		Volumi di traffico (espressi in kbaud o in minuti di collegamento)
<i>Contabilità, revisione, pianificazione e controllo</i>	Contabilità e revisione	Numero di transazioni registrate per attività/servizio
	Pianificazione e controllo	Entità dei costi operativi diretti (al netto della materia prima)
<i>Finanza ordinaria e straordinaria</i>		Cash-flow originato da ogni attività
<i>Organi legali e societari, alta direzione e staff centrali</i>		Entità delle risorse gestite (costi operativi diretti al netto della materia prima)
<i>Personale e risorse umane</i>		Numero medio addetti
<i>Altri servizi non compresi</i>		in base alle caratteristiche di ogni servizio

Nel caso di soggetti esercenti attività elettriche, la metodologia di riallocazione deve essere omogenea con quanto effettuato per il settore elettrico.

8.3 Criteri per l’attribuzione degli oneri e proventi finanziari

Ai fini di identificare l’utile netto di ogni attività gas svolta dal soggetto giuridico, si deve allocare ad esse, ed alle eventuali altre attività gestite, il risultato finanziario di specifica competenza. Esso è dato dal saldo fra oneri e proventi finanziari dell’esercizio (voce C del prospetto 1.2 dell’allegato 1), ripartito sulle attività in relazione ai fatti di gestione che l’hanno generato o consumato.

Per effettuare il suddetto calcolo si possono seguire due metodi.

- 1) Un primo metodo è basato sulla rilevazione analitica delle contropartite e delle causali dei singoli movimenti di entrata ed uscita (conti: cassa, banche e assimilati), che devono essere attribuiti all'attività o al servizio centrale che li hanno generati (cosiddetto 'cash-flow monetario'). E', quindi, possibile calcolare, in base alle "valute" di ogni movimento, gli oneri o proventi finanziari che competono ad ogni attività/servizio, in base al costo medio della provvista. Detti flussi, riconciliati con la differenza nella posizione finanziaria del soggetto fra inizio e fine esercizio, permettono di attribuire il saldo netto degli oneri e proventi finanziari, risultante dal conto economico, alle attività e servizi di competenza.

Questo metodo è preciso, ma laborioso ed oneroso. E' proponibile in genere per aziende di medio-grandi dimensioni ed ad alto livello di informatizzazione delle procedure amministrative.

- 2) Un secondo metodo, meno oneroso anche se meno preciso del metodo precedente, è basato sulla tecnica a "fonti e usi". Esso consiste nel calcolo dei flussi di cassa sintetici che competono ad ogni attività, da effettuare sulla base dei risultati di bilancio delle stesse, così come rielaborati nei rendiconti in oggetto (comprensivi quindi della riallocazione dei costi dei servizi centrali).

Partendo dalla differenza fra valore e costi della produzione di ogni attività, si sommano ad essa le voci di conto economico senza consistenza finanziaria: in particolare gli ammortamenti, le svalutazioni, gli accantonamenti diversi (voci B9c, B10, B12, B13). Non si tiene conto della voce D (rettifiche di valore delle attività finanziarie) e di quegli importi della voce E (proventi e oneri straordinari) che non hanno rilievo finanziario; infine si sottrae l'Irap e l'Irpeg allocate alla singola attività. A questo subtotalo, che evidenzia il flusso di cassa della gestione economica di ogni attività, si sommano algebricamente le variazioni nelle voci dello stato patrimoniale concernenti gli investimenti e il capitale di circolante netto di ogni attività, sulla base del prospetto 1.1 dell'allegato 1 (quindi con esclusione delle poste finanziarie e di patrimonio). Per il trattamento corretto di alcune voci o sottovoci é opportuna la consultazione della nota integrativa.

Il meccanismo di calcolo può essere riepilogato dalla formulazione sottostante:

	segno
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	+
B9c) accantonamento trattamento di fine rapporto	+
B10) ammortamenti e svalutazioni	+
B12) accantonamenti per rischi	+
B13) altri accantonamenti	+
E) proventi e oneri straordinari (quota non a rilievo finanziario)	+/-
22) imposte sul reddito dell'esercizio	-
Investimenti/disinvestimenti (incrementi o diminuzioni del valore lordo delle voci B dell'attivo)	+
<i>Variazioni grezze rispetto all'esercizio precedente delle seguenti voci:</i>	
<i>dell'attivo</i>	
I – rimanenze	+/-
II – crediti	+/-
D) ratei e risconti attivi	+/-
<i>del passivo</i>	
C) fondo trattamento di fine rapporto (al netto della variazione dovuta al relativo accantonamento)	+/-
D5) debiti per acconti	+/-
D6) debiti verso fornitori	+/-
D7) debiti rappresentati da titoli di credito	+/-
D8) debiti verso imprese controllate	+/-
D9) debiti verso imprese collegate	+/-
D10) debiti verso controllanti	+/-
D11) debiti tributari	+/-
D12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	+/-
D13) altri debiti.	+/-
E) ratei e risconti passivi	+/-
Flusso di cassa netto dell'attività	Pos./neg.

Ottenuti i flussi di cassa netti di ogni attività, si procede all'attribuzione della voce C (oneri e proventi finanziari) del conto economico alle attività sulla base dell'incidenza percentuale di ogni flusso sul totale aziendale, previa attribuzione diretta di eventuali oneri finanziari specifici della singola attività (ad esempio per mutui finalizzati alla costruzione di impianti ad essa afferenti).

8.4 Allocazione delle poste di natura tributaria

Le imposte dirette a carico del soggetto giuridico sono attribuite a ciascuna attività proporzionalmente al risultato prima delle imposte, pari alla somma algebrica delle voci A,B,C,D,E del conto economico di cui all'allegato 2.

Per un'attribuzione analitica delle poste tributarie si può tenere conto degli eventuali costi ed oneri indeducibili a fini Irpeg, come anche della diversità fra gli imponibili Irap ed Irpeg.

8.5 Valorizzazione delle partite “interattività” ed “intercompany”

Il principio generale per la valorizzazione dei passaggi di beni e servizi nell'ambito dello stesso soggetto, o nell'ambito del medesimo gruppo societario, è dato dal *valore di mercato del bene o servizio*. Questo al fine di evitare sussidi occulti fra le diverse attività o società, coperture non trasparenti di perdite di gestione, trasferimenti di inefficienze in capo a soggetti ad esse estranei; vale a dire, artifici contabili contrari ai principi della trasparenza e competenza economica.

Il criterio generale del valore di mercato non è sempre di immediata e univoca operatività, specie nel caso di prestazioni “non fungibili”, o per le quali detto valore non è determinabile o facilmente conoscibile.

La rilevazione e la contabilizzazione delle *cessioni di gas*:

- fra le diverse attività gas del soggetto giuridico,
- fra un'attività gas e le altre attività e servizi comuni svolti dallo stesso soggetto,
- fra il soggetto ed altri soggetti facenti parte del medesimo gruppo societario (ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile),

deve essere effettuata a controvalori che riflettano i prezzi di cessione a terzi, o comunque vigenti sul mercato libero, a fronte di forniture comparabili per volumi e luogo di consegna. Nella nota integrativa devono essere citati i volumi ceduti in ambito interattività o intersocietario, con l'indicazione dei parametri di valorizzazione adottati.

Per quanto concerne le *prestazioni di servizi*, i problemi sono minori nel caso di servizi soggetti a regolamentazione tariffaria, per i quali esistono prezzi basati su criteri definiti dall'Autorità.

Qualora detta regolazione non sussista, si deve applicare il criterio del prezzo di mercato nel caso di tipologie di servizi per i quali sia presente un mercato esterno di riferimento: ad esempio per le prestazioni di lettura contatori e bollettazione, per i servizi informatici (elaborazione dati, gestione di procedure standardizzate), per l'utilizzo di automezzi, e altri servizi. Per “mercato esterno” si intendono anche i prezzi di eventuali prestazioni della stessa natura svolte dal soggetto a favore di terzi. Nel caso in cui i costi “pieni”, come definiti nel seguito, sostenuti dal cedente per lo specifico servizio siano inferiori ai

prezzi di mercato, l'addebito può avvenire ad un controvalore minore di detto prezzo esterno, purché non inferiore al costo interno rilevato.

Qualora questo confronto con i prezzi esterni non sia praticabile, in particolare per i servizi "indivisibili" di direzione svolti dalla capogruppo o da società collegate, può essere accettato il criterio dell'*addebito ai costi pieni* sostenuti dal cedente per produrre i servizi in questione. Nel "costo pieno" sono compresi non solamente i costi diretti specifici, ma anche una quota dei servizi comuni e di utile, da inserire nel costo dei servizi suddetti in applicazione dei criteri di ripartizione illustrati in precedenza (cost drivers, ecc.). L'ammontare di questi costi deve trovare un supporto adeguato nelle rilevazioni di contabilità analitica, anche per eventuali verifiche in sede di certificazione del bilancio.

Circa la natura e le modalità di calcolo della quota di utile, la determinazione dello stesso può avvenire con due diversi metodi:

- 1) il primo metodo segue da vicino quanto previsto per il settore elettrico all'articolo 10 della deliberazione n. 61/99. Essa è basata sul costo medio ponderato del capitale investito (WACC) della specifica attività o servizio comune che ha fornito la prestazione secondo la metodologia del Capital Asset Pricing Model (CAPM). In base a tale metodologia il capitale investito deve essere remunerato ad un tasso di rendimento che tenga conto del "rischio sistematico" dell'attività. Conseguentemente le prestazioni interattività ed intercompany devono essere comprensive di una quota di utile calcolata con le suddette modalità;
- 2) il secondo metodo, sicuramente più semplice, è basato sul ricarico di una adeguata percentuale di utile sui costi pieni delle prestazioni, dopo l'attribuzione della quota di spettanza dei costi comuni. Questa percentuale può essere ragionevolmente ragguagliata all'utile di bilancio del soggetto registrato nell'ultimo esercizio.

Per ambedue i metodi, nella nota di commento che deve essere trasmessa all'Autorità deve essere data adeguata illustrazione della modalità prescelta e dei parametri di calcolo adottati.

Per evitare che l'addebito a costi pieni si traduca in un indiscriminato "piè di lista", che porta ad allocare nei conti economici delle attività gas costi non sempre giustificati, congrui e pertinenti (e magari anche le inefficienze di altri soggetti), è opportuno che l'addebito di queste prestazioni avvenga sulla base di *criteri e prezzi interni o intercompany definiti in via preventiva* (ad esempio in sede di budget di esercizio), supportati da documentazione giustificativa circa la necessità e congruità di ogni servizio, anche in relazione a quanto allocato per i medesimi servizi alle altre attività o società del gruppo.

Quando i gruppi societari concedono autonomia alle singole aziende o divisioni, è consigliabile la stesura di veri e propri *contratti di servizio* che regolamentino in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni di queste prestazioni. Per tutte le prestazioni misurabili o quantificabili si dovrebbero definire preventivamente i *prezzi unitari standard di trasferimento*, da addebitare alle attività di destinazione in stretta correlazione ai servizi effettivamente richiesti ed erogati nel corso dell'esercizio: in tal

modo una eventuale “variazione di efficienza” del cedente non ricade sui fruitori delle prestazioni.

I criteri di cui sopra rientrano nelle metodologie dichiarate ammissibili dalla circolare del Ministero delle finanze del 26 febbraio 1999 n. 53, che ha regolamentato la materia del “transfer pricing”, ampliandola anche alle cessioni nel mercato nazionale.

9 ULTERIORI INFORMAZIONI DA TRASMETTERE ALL’AUTORITÀ

Al precedente paragrafo 6.1.4 si é proposto che una serie di informazioni di natura tecnico-gestionale, economica e statistica sull’andamento delle imprese del gas, parallele ed integrative rispetto alla rendicontazione bilancistica, siano riportate nella relazione sulla gestione.

Tali informazioni potrebbero tuttavia non esaurire le esigenze conoscitive dell’Autorità. E’ da prevedere, pertanto, che, entro il 30 settembre di ogni anno, l’Autorità emani un provvedimento contenente un elenco dettagliato delle informazioni aggiuntive, richieste per l’esercizio successivo. In coerenza con le previsioni della legge n.481/95, questi dati potrebbero essere finalizzati per permettere la disaggregazione di:

- a) costi
- b) ricavi
- c) consistenza degli impianti e delle infrastrutture.

per categorie omogenee di utenza, per bacini tariffari o geografici e per singolo rapporto concessorio.

10 DATI E INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA E GLI ASSETTI PROPRIETARI DELLE IMPRESE DEL GAS

Tra i poteri conoscitivi dell’Autorità vi sono oltre a quelli intesi ad acquisire documenti ed informazioni da parte dei soggetti regolati al fine, per esempio, di pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi per favorire migliori scelte da parte di utenti intermedi e finali così come stabilito dall’articolo 2, comma 12, lettera 1) della legge n. 481/95, anche quelli necessari per esercitare la funzione di segnalazione che all’Autorità è stata esplicitamente attribuita ai sensi dell’articolo 2, comma 33 della medesima legge.

L’Autorità con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposto al suo controllo, segnala all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Al fine di perseguire i sopradetti obiettivi, la presente direttiva prevede alcuni obblighi di comunicazione in ordine alla struttura proprietaria delle imprese:

- a) comunicazione all'Autorità, contestualmente alla presentazione dei rendiconti annuali, della lista dei soci e delle relative quote di possesso (per le società quotate ad azionariato diffuso è data facoltà di raggruppare in un'unica voce "Altri azionisti" i soci con una quota inferiore al 1% del capitale);
- b) comunicazione entro 30 giorni dalla data di effettuazione di operazioni straordinarie che modifichino la struttura proprietaria e/o sociale, quali ad esempio acquisizioni, fusioni, incorporazioni e scissioni, relative ad imprese di gas naturale.

11 CONTROLLI SUI RENDICONTI ANNUALI

I rendiconti annuali previsti ai precedenti capitoli 6 e 7 sono soggetti alla verifica della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto giuridico. Il decreto legislativo n.164/00 prevede un obbligo generalizzato di certificazione dei bilanci a partire dall'1 gennaio 2002 per le imprese di gas naturale senza esenzioni di sorta.

La certificazione dei dati trasmessi all'Autorità persegue un triplice ordine di obiettivi:

- a) garantire la coerenza dei dati riportati nel bilancio del soggetto giuridico con i dati trasmessi all'Autorità;
- b) accertare che l'attribuzione dei costi alle singole attività rifletta correttamente i confini fra di esse;
- c) garantire la corretta applicazione dei criteri di allocazione dei costi condivisi tra due o più attività e di attribuzione dei servizi comuni prescelte dal soggetto giuridico, che devono essere in linea con le metodologie previste al paragrafo 8.2.

La società di certificazione, con una relazione specifica, attesta la corretta osservanza delle norme sulla separazione amministrativa e contabile emanate dall'Autorità e, se del caso, indicherà l'esistenza di eventuali riserve o eccezioni in relazione all'osservanza di tali norme.

La "certificazione dei dati per l'Autorità" risponde a un'esigenza complementare dell'attività di revisione ordinariamente svolta dalle società incaricate di certificare il bilancio civilistico. Il processo di revisione dei dati per l'Autorità è integrativo di quello principale volto alla certificazione del bilancio civilistico. Tuttavia, le relazioni di certificazione devono essere distinte, poiché diverse sono le loro finalità.

12 DECORRENZA DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE SOCIETARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

In coerenza con le disposizioni sulla separazione societaria per le imprese che operano nel settore del gas naturale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n.164/00, l'Autorità intende definire linee guida che definiscano l'attività oggetto di separazione.

Per quanto concerne la separazione amministrativa e contabile, gli obblighi di cui alla direttiva predisposta dall'Autorità dovrebbero decorrere a partire dalla redazione del bilancio dell'esercizio che si conclude fra l'1 luglio 2002 ed il 30 giugno 2003.

Tale termine lascia alle imprese di gas naturale un congruo periodo di tempo per adeguare i sistemi amministrativi e contabili alle norme sulla separazione contabile e amministrativa.

Allo scopo di facilitare ed uniformare la corretta compilazione dei diversi prospetti e rendiconti, e la trasmissione degli stessi all'Autorità, si prevede la predisposizione di un supporto informatico "standard" (foglio elettronico o "data-base") da mettere a disposizione di tutti i soggetti tenuti agli obblighi di rendicontazione di cui al presente documento. Detto supporto, pur non avendo carattere obbligatorio, viene predisposto dagli uffici dell'Autorità e pubblicato sul suo sito internet al fine di facilitare non solo la corretta ed uniforme compilazione degli schemi, ma anche la loro trasmissione. Tramite questo strumento l'Autorità può acquisire in modo più veloce ed efficiente il "data-base" informatizzato ed integrato dai risultati economici di tutte le imprese del gas derivante dagli schemi previsti, necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge n. 481/95.

Allegato 1 - Prospetto 1.1 Schema di stato patrimoniale ripartito per attività e servizi comuni

importi in Euro

Attività delle imprese di gas naturale									Altre attività gas regolate	Altre attività				Servizi comuni			Non attribuibili	Elisioni	TOTALE
Coltivazioni	Importazioni	Esportazioni	Attività di cliente grossista	Vendita	Rigassificazione GNL	Trasporto e dispacciamento	Stoccaggio	Distribuzione	Distribuzione e vendita di altri gas a mezzo di reti	Attività elettriche	Attività per servizi a imprese di gas naturale	Attività gas all'estero	Attività diverse	Servizi comuni ausiliari	Servizi comuni generali				
Attivo																			
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti																			
B) Immobilizzazioni:																			
<i>I - Immobilizzazioni immateriali:</i>																			
1) costi di impianto e di ampliamento;																			
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;																			
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;																			
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;																			
5) avviamento;																			
6) immobilizzazioni in corso e acconti;																			
7) altre.																			
Totale Immobilizzazioni immateriali																			
<i>II - Immobilizzazioni materiali:</i>																			
1) terreni e fabbricati;																			
2) impianti e macchinario;																			
3) attrezzature industriali e commerciali;																			
4) altri beni;																			
5) immobilizzazioni in corso e acconti.																			
6) beni gratuitamente devolvibili																			
Totale Immobilizzazioni materiali																			
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>																			
1) partecipazioni in:																			
a) imprese controllate;																			
b) imprese collegate;																			
c) imprese controllanti;																			
d) altre imprese.																			
2) crediti:																			
a) verso imprese controllate;																			
b) verso imprese collegate;																			
c) verso controllanti;																			
d) verso altri.																			
3) altri titoli;																			
4) azioni proprie																			
Totale Immobilizzazioni finanziarie																			
Totale immobilizzazioni (B).																			
C) Attivo circolante:																			
I - Rimanenze:																			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;																			
2) prodotti in corso di lavorazione e																			
3) lavori in corso su ordinazione;																			
4) prodotti finiti e merci;																			
5) acconti.																			
Totale Rimanenze																			
II - Crediti																			
1) verso clienti;																			
2) verso imprese controllate;																			
3) verso imprese collegate;																			
4) verso controllanti;																			
5) verso altri.																			
Totale Crediti																			

Allegato 2 Schema di conto economico ripartito per attività e servizi comuni e disaggregato per voci caratteristiche

ad uso esclusivo dell'Autorità

importi in Euro

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
vedi dettaglio voci
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
vedi dettaglio voci
- 5) altri ricavi e proventi
vedi dettaglio voci

Totale Valore della produzione

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
vedi dettaglio voci
- 7) per servizi;
vedi dettaglio voci
- 8) per godimento di beni di terzi;
vedi dettaglio voci
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni:
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
vedi dettaglio voci
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
vedi dettaglio voci
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.
vedi dettaglio voci

Totale Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni
- 16) altri proventi finanziari;
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti
- 17) interessi e altri oneri finanziari

Totale Proventi (Oneri) finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:
- 19) svalutazioni:

Totale delle rettifiche (18-19).

E) Proventi e oneri straordinari:

- 20) proventi
- 21) oneri

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte

- 22) imposte sul reddito dell'esercizio;

Utile (perdita) dell'esercizio

Dettaglio colonne come da Prospetto 1.2 (Allegato 1)

Allegato 3 Sottovoci dello schema di conto economico di cui si richiede la separata indicazione degli importi di cui all'allegato 2

• **Attività di trasporto e dispacciamento**

Alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), evidenziare:

- corrispettivi di capacità su rete nazionale
- corrispettivi su rete regionale
- corrispettivi variabili di trasporto
- penalità su bilanciamento
- ricavi di modulazione / bilanciamento (articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n.164/00)
- vendita gas di bilanciamento
- altri ricavi da trasporto / dispacciamento

Alla voce A5 (altri ricavi e proventi), evidenziare:

- quota dell'esercizio dei contributi pubblici in conto capitale
- contributi di allacciamento

Alle voci B6 e B11 (costi di acquisto e variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci), evidenziare:

- gas di funzionamento per centrali di spinta
- gas di bilanciamento

Alla voce B7 (costi per servizi), evidenziare:

- energia elettrica
- servizi di stoccaggio
- assicurazione degli impianti e costi inerenti la sicurezza impiantistica;
- manutenzioni esterne ed ammodernamenti
- quota dei servizi ausiliari comuni
- quota dei servizi centrali comuni

Alla voce B8 (costi per godimento di beni di terzi), evidenziare:

- servitù di rete
- canoni di concessione

Alla voce B10 (ammortamenti), evidenziare:

- ammortamenti economico-tecnici
- ammortamenti fiscali

- ammortamenti finanziari

Alla voce B14 (oneri diversi di gestione), evidenziare:

- compensi agli organi sociali
- insussistenze di cespiti patrimoniali
- spravvenienze passive

- **Attività di stoccaggio**

Alla voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), evidenziare:

- ricavi per l'impegno di disponibilità di punta giornaliera
- ricavi per l'impegno di spazio
- ricavi per locazione siti di stoccaggio
- vendita gas di modulazione - bilanciamento
- altri ricavi per servizi di stoccaggio

Alla voce A5 (altri ricavi e proventi), evidenziare:

- quota dell'esercizio dei contributi pubblici in conto capitale

Alle voci B6 e B11 (costi e variazione di rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci), evidenziare:

- gas di bilanciamento
- gas di funzionamento per centrali di compressione

Alla voce B7 (costi per servizi), evidenziare:

- energia elettrica
- assicurazione impianti e costi inerenti la sicurezza impiantistica;
- manutenzioni esterne ed ammodernamenti
- quota dei servizi ausiliari centrali
- quota dei servizi comuni centrali

Alla voce B8 (costi per godimento beni di terzi), evidenziare:

- affitti e canoni per siti di stoccaggio
- royalties
- servitù

Alla voce B10 (ammortamenti e svalutazioni), evidenziare:

- ammortamenti economico-tecnici
- ammortamenti fiscali

- ammortamenti finanziari

Alla voce B14 (oneri diversi di gestione), evidenziare:

- oneri di concessione
- compensi organi sociali
- insussistenze – minusvalenze di cespiti patrimoniali
- sopravvenienze passive

Nei conti d'ordine, evidenziare:

- gas permanente non estratto
- gas stoccato di proprietà di terzi

- **Attività di Gnl**

Nella voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), evidenziare:

- corrispettivi per prenotazione degli approdi delle navi in banchina
- corrispettivi per l'impegno di capacità del terminale
- corrispettivi variabili per rigassificazione Gnl
- ricavi per cessione energia frigorifera
- altri ricavi

Nelle voci B6 e B11 (costi e variazioni delle rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci), evidenziare:

- gas di funzionamento

Nella voce B7 (costi per servizi), evidenziare:

- energia elettrica
- assicurazione impianti e costi inerenti la sicurezza impiantistica;
- manutenzioni esterne ed ammodernamento
- quota dei servizi ausiliari centrali
- quota dei servizi comuni centrali

Nella voce B8 (costi per godimento di beni di terzi), evidenziare:

- affitti passivi e canoni su fabbricati industriali e impianti
- servitù

Nella voce B10 (ammortamenti e svalutazioni), evidenziare:

- ammortamenti tecnico - economici
- ammortamenti fiscali

- ammortamenti finanziari

Nella voce B14 (oneri diversi di gestione), evidenziare:

- compensi agli organi sociali
- insussistenze – minusvalenze di cespiti patrimoniali
- sopravvenienze passive

- **Attività di importazione**

Nella voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), evidenziare:

- cessioni di gas ad altri operatori nazionali
- cessione all'esportazione
- cessioni interne (figurative)
- proventi di intermediazione all'importazione

Nella voce B6 (costo materie prime, ecc.), evidenziare:

- acquisto materia prima gas da (un sottoconto per ogni paese di provenienza dal quale si acquisti gas per oltre un miliardo di metri cubi anno)
- acquisto materia prima gas di altra provenienza (riepilogativo - meno di un miliardo di metri cubi anno per nazione di provenienza)

Nella voce B7 (costi per servizi), evidenziare:

- spese di trasporto per nave del gas importato (sottoconti di dettaglio per nazione di provenienza come alla voce B6)
- spese di trasporto via gasdotto del gas importato fino a frontiera (sottoconti di dettaglio per nazione di provenienza come alla voce B6)
- spese di intermediazione, provvigioni, royalties di acquisto e prestazioni assimilate per nazione (sottoconti di dettaglio come alla voce B6)
- spese diverse di intermediazione e assimilate
- quota dei servizi ausiliari comuni
- quota dei servizi centrali comuni

Nella voce B11 (variazione delle rimanenze di materie prime, ecc.), evidenziare:

- gas di produzione nazionale
- gas di provenienza estera (sottoconti di dettaglio per paese come alla voce B6)

- **Attività di coltivazione**

Nella voce A1 (ricavi da vendite e da prestazioni), evidenziare:

- cessione gas sul mercato nazionale

- cessione gas all'esportazione
- cessione interne gas

Per quanto concerne le voci di costo, è sufficiente il dettaglio civilistico, integrato dalle quote di spettanza dei servizi comuni.

- **Attività di esportazione**

Si ritiene sufficiente il dettaglio civilistico, integrato della quota per costi comuni.

- **Attività di cliente grossista**

Nella voce A1 (ricavi da vendite e da prestazioni), evidenziare:

- vendite sul mercato interno
- cessioni all'esportazione
- proventi di intermediazione e assimilati

Nella voce B6 (acquisto materie prime, ecc.), evidenziare:

- acquisto gas di coltivazione nazionale
- acquisto gas da altri grossisti
- acquisto gas da importatori
- acquisto gas da altri operatori

Nella voce B7 (costi per servizi), evidenziare:

- trasporto su rete nazionale
- trasporto su rete regionale
- trasporto su rete di distribuzione secondaria
- servizi di modulazione/bilanciamento
- servizi di stoccaggio
- servizi di rigassificazione
- spese commerciali diverse
- spese di approvvigionamento
- quota dei costi ausiliari comuni
- quota dei costi centrali comuni

- **Attività di vendita**

Nella voce A1 (ricavi da vendite e da prestazioni), evidenziare:

- vendita gas a clienti idonei in base all'articolo 22, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 164/00

- vendita gas a clienti idonei in base all'articolo 22, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 164/00
- vendita gas a clienti idonei in base all'articolo 22, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 164/00
- vendita gas a clienti idonei in base all'articolo 22, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 164/00
- vendita gas a clienti idonei in base all'articolo 22, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 164/00
- vendita gas a clienti idonei in base all'articolo 22, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 164/00
- vendita gas a clienti non idonei in base all'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo n. 164/00
- vendita gas ad altri clienti
- cessioni interne gas
- proventi per servizi onerosi di modulazione
- prestazioni e servizi diversi alla clientela
- prestazioni e servizi diversi ad altri operatori gas

Nella voce B6 (acquisto materie prime, ecc.), evidenziare:

- acquisto gas di importazione
- acquisto gas di coltivazione
- acquisto gas da grossisti ed altri operatori del settore

Nella voce B7 (costi per servizi), evidenziare:

- servizi di modulazione e bilanciamento
- penalità su modulazione e bilanciamento
- servizi di stoccaggio
- trasporto gas su rete nazionale
- trasporto gas su rete regionale
- trasporto gas su reti di distribuzione secondaria
- altre modalità di trasporto gas
- energia elettrica
- servizi diversi svolti da distributori
- servizi di lettura contatori

- servizi di bollettazione ed incasso
- spese commerciali diverse e di acquisizione clientela
- quota dei costi ausiliari comuni
- quota dei costi centrali comuni

Nella voce B14 (oneri diversi di gestione), evidenziare:

- compensi agli oneri sociali
- perdite su crediti commerciali

• **Attività di distribuzione**

Nella voce A1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), evidenziare:

- ricavi da trasporto gas su rete locale
- servizi istituzionali onerosi ad utenti
- servizi amministrativi e commerciali per conto di altri operatori gas
- verifiche onerose di sicurezza (articolo 16, comma 5 del decreto legislativo n. 164/00)

Nella voce A4 (incrementi di immobilizzazioni per lavori interni), evidenziare:

- incrementi su cabine
- incrementi su reti
- incrementi su derivazioni di utenza
- incrementi su impianti e apparecchiature diverse
- incrementi su contatori e apparecchiature di misura

Nella voce A5 (altri ricavi e proventi), evidenziare:

- vendita gas di bilanciamento
- contributi di allacciamento da utenti
- ricavi per servizi non istituzionali agli utenti
- contributi pubblici in conto esercizio

Nelle voci B6 e B11 (acquisto e variazione rimanenze materie prime, ecc.), evidenziare:

- gas di bilanciamento

Nella voce B7 (costi per servizi), evidenziare:

- energia elettrica
- assicurazione degli impianti e del servizio, e costi inerenti la sicurezza impiantistica;

- servizi di stoccaggio
- servizi di bilanciamento
- manutenzioni esterne ed ammodernamenti
- servizi esterni diversi di esercizio e pronto intervento
- quota dei servizi ausiliari comuni
- quota dei servizi centrali comuni

Alla voce B8 (costi per godimento beni di terzi), evidenziare:

- canoni di concessione
- servitù di rete
- oneri per subentro nelle concessioni
- affitti passivi e canoni di uso di impianti e reti di terzi

Alla voce B10 (ammortamenti), evidenziare:

- ammortamenti economico-tecnici
- ammortamenti fiscali
- ammortamenti finanziari

Alla voce B14 (oneri diversi di gestione), evidenziare:

- compensi agli organi sociali
- insussistenze di cespiti patrimoniali
- sopravvenienze passive

- **Attività di distribuzione e vendita di altri gas a mezzo di reti**

Si richiede la stessa distinta evidenziazione delle sottovoci relative alle attività di distribuzione e vendita di gas naturale.

Allegato 4 Schema di stato patrimoniale riclassificato ripartito per attività e servizi comuni

ad uso esclusivo dell'Autorità

segno

Capitale Investito Netto	
Immobilizzazioni nette	
Immobilizzazioni (voce B) dell'Attivo dell'art. 2424 cc)	
I - Immobilizzazioni immateriali:	
1) costi di impianto e di ampliamento;	
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;	
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;	
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;	
5) avviamento;	
6) immobilizzazioni in corso e acconti;	
7) altre.	
Totale Immobilizzazioni immateriali.	+
II - Immobilizzazioni materiali:	
1) terreni e fabbricati;	
2) impianti e macchinario;	
3) attrezzature industriali e commerciali;	
4) altri beni;	
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	
6) beni gratuitamente devolvibili	
Totale Immobilizzazioni materiali.	+
III - Immobilizzazioni finanziarie:	
1) partecipazioni in:	
a) imprese controllate;	
b) imprese collegate;	
c) imprese controllanti;	
d) altre imprese.	
3) altri titoli;	
4) azioni proprie	
Totale Immobilizzazioni finanziarie.	+
Totale immobilizzazioni nette.	+
Capitale di esercizio netto	
Attività correnti :	
I - Rimanenze:	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	
3) lavori in corso su ordinazione;	
4) prodotti finiti e merci;	
5) acconti.	
Totale Rimanenze.	+
II - Crediti di funzionamento e/o commerciali :	
1) verso clienti;	
2) verso imprese controllate;	
3) verso imprese collegate;	
4) verso controllanti;	
5) verso altri.	
Totale Crediti di funzionamento e/o commerciali.	+
D) Ratei e risconti.	+
Totale Attività correnti (somma delle voci Rimanenze, Crediti di funzionamento e Ratei e risconti attivi)	+
Passività correnti :	
B) Fondi per rischi e oneri:	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;	
2) per imposte;	
3) altri.	
Totale Fondi per rischi e oneri.	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.	-
D) Debiti di funzionamento e/o commerciali:	
5) acconti;	
6) debiti verso fornitori.	
8) debiti di funzionamento verso imprese controllate;	
9) debiti di funzionamento verso imprese collegate;	
10) debiti di funzionamento verso controllanti;	
11) debiti tributari;	
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	
13) altri debiti.	
Totale Debiti di funzionamento e/o commerciali.	-
E) Ratei e risconti passivi	-
Totale Passività correnti (somma delle voci Fondi rischi, TFR, Debiti di funzionamento e Ratei e risconti passivi)	-

Dettaglio colonne come da Prospetto 1.1 (Allegato 1)

Allegato 4 Schema di stato patrimoniale riclassificato ripartito per attività e servizi comuni

ad uso esclusivo dell'Autorità

segno

Totale Capitale di esercizio netto (somma del Totale Attività correnti e del Totale Passività correnti)	+/-
Totale Capitale Investito Netto (somma di Immobilizzazioni nette e di Capitale di esercizio netto)	+
Fonti di finanziamento	
Patrimonio netto (Voci A) del Passivo e dell'Attivo dell'articolo 2424 CC)	
I - Capitale.	
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	
III - Riserve di rivalutazione.	
IV - Riserva legale.	
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.	
VI - Riserve statutarie.	
VII - Altre riserve, distintamente indicate.	
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.	
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.	
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-
Totale Patrimonio netto	+
Posizione finanziaria netta	
Passività finanziarie	
D) Debiti finanziari	
1) obbligazioni;	
2) obbligazioni convertibili;	
3) debiti verso banche;	
4) debiti verso altri finanziatori;	
7) debiti rappresentati da titoli di credito;	
8) debiti finanziari verso imprese controllate;	
9) debiti finanziari verso imprese collegate;	
10) debiti finanziari verso controllanti;	
Totale Debiti finanziari.	+
Totale Passività finanziarie	+
Attività finanziarie	
Crediti che costituiscono Immobilizzazioni finanziarie (Voce B) III. 2) dell'Attivo):	
2) crediti:	
a) verso imprese controllate;	
b) verso imprese collegate;	
c) verso controllanti;	
d) verso altri.	
Totale Crediti che costituiscono immobilizzazioni finanziarie:	-
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	
1) partecipazioni in imprese controllate;	
2) partecipazioni in imprese collegate;	
3) partecipazioni in imprese controllanti;	
4) altre partecipazioni;	
5) azioni proprie	
6) altri titoli.	
Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.	-
IV - Disponibilità liquide:	
1) depositi bancari e postali;	
2) assegni;	
3) danaro e valori in cassa.	
Totale Disponibilità liquide.	-
Totale Attività Finanziarie	-
Totale Posizione Finanziaria Netta (somma del Totale di Passività finanziarie e di Attività finanziarie)	+/-
Totale Fonti di finanziamento (somma di Patrimonio Netto e della Posizione Finanziaria Netta)	+

Dettaglio colonne come da Prospetto 1.1 (Allegato 1)

Allegato 5 Schema di conto economico delle singole attività ripartite per comparti e dei singoli servizi comuni

importi in Euro

Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;
- 7 bis) per servizi comuni
- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
- 10) ammortamenti e svalutazioni;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale costi della produzione

Le colonne sono rappresentate dai comparti delle attività e dei singoli servizi comuni del soggetto giuridico indicati ai paragrafi 5.2 e 5.3 del documento per la consultazione

Allegato 8 Sottovoci dei movimenti delle immobilizzazioni e dei relativi ammortamenti di ogni singola attività del settore del gas, di cui si richiede la separata indicazione degli importi, di cui all'allegato 7

• **Attività di trasporto e dispacciamento**

Alla voce BII 1 (terreni e fabbricati), evidenziare:

- terreni
- fabbricati industriali
- fabbricati di servizio a rete e impianti

Alla voce BII 2 (impianti e macchinario), evidenziare:

- gasdotti della rete nazionale
- gasdotti della rete regionale
- centrali di spinta
- condotte di derivazione e allacciamenti
- altre infrastrutture di rete

Alla voce BII 5 (immobilizzazioni in corso e acconti), evidenziare:

- gasdotti della rete nazionale
- gasdotti della rete regionale
- centrali di spinta
- condotte di derivazione e allacciamenti
- altre immobilizzazioni in corso
- acconti

• **Attività di stoccaggio**

Alla voce BII 1 (terreni e fabbricati), evidenziare:

- terreni coperti da fabbricati
- fabbricati non industriali
- fabbricati di servizio allo stoccaggio

Alla voce BII 2 (impianti e macchinario), evidenziare:

- infrastrutture di erogazione e di immissione (pozzi)
- condotte di stoccaggio
- centrali di trattamento
- centrali di compressione

- altre infrastrutture dello stoccaggio

Alla voce BII 5 (immobilizzazioni in corso e acconti), evidenziare:

- infrastrutture di erogazione e di immissione (pozzi)
- condotte di stoccaggio
- centrali di trattamento
- centrali di compressione
- altre infrastrutture dello stoccaggio
- altre immobilizzazioni in corso
- acconti

- **Attività di Gnl**

Alla voce BII 1 (terreni e fabbricati), evidenziare:

- terreni coperti da fabbricati
- fabbricati non industriali
- fabbricati industriali

Alla voce BII 2 (impianti e macchinario), evidenziare:

- impianti di rigassificazione e liquefazione
- serbatoi di Gnl
- condotte di immissione nella rete di trasporto
- altre infrastrutture degli impianti di Gnl

Alla voce BII 5 (immobilizzazioni in corso e acconti), evidenziare:

- impianti di rigassificazione e liquefazione
- serbatoi di Gnl
- condotte di immissione nella rete di trasporto
- altre infrastrutture degli impianti di Gnl
- altre immobilizzazioni in corso
- acconti

- **Attività di Importazione**

Non è richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci

- **Attività di coltivazione**

Non è richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci

- **Attività di esportazione**

Non è richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci

- **Attività di cliente grossista**

Non è richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci

- **Attività di vendita**

Non è richiesta alcuna evidenziazione di sottovoci

- **Attività di distribuzione**

Alla voce BII 1 (terreni e fabbricati), evidenziare:

- terreni
- fabbricati di servizio a rete e impianti (reversibili)
- altri fabbricati industriali

Alla voce BII 2 (impianti e macchinario), evidenziare:

- stazioni di decompressione e pompaggio
- serbatoi
- condotte della rete locale
- prese e allacciamenti d'utenza
- altri impianti reversibili
- altre impianti non reversibili

Alla voce BII 3 (attrezzature industriali e commerciali), evidenziare:

- misuratori gas
- altre attrezzature reversibili
- altre attrezzature non reversibili

Alla voce BII 5 (immobilizzazioni in corso e acconti), evidenziare:

- stazioni di decompressione e pompaggio
- serbatoi
- condotte della rete locale
- prese e allacciamenti d'utenza
- misuratori gas
- altri impianti e attrezzature reversibili
- altre immobilizzazioni in corso
- acconti

Alla voce BII 6 (beni gratuitamente devolvibili), evidenziare:

- stazioni di decompressione e pompaggio
- serbatoi
- condotte della rete locale
- prese e allacciamenti d'utenza
- misuratori gas
- altre immobilizzazioni reversibili
- **Attività di distribuzione e vendita di altri gas a mezzo di reti**

Si richiede la stessa distinta evidenziazione delle sottovoci relative alle attività di distribuzione e vendita di gas naturale.